Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **ROMA - Martedì, 29 marzo 1927 - ANNO V** — **Numero 73**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso **l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti (*). — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria ital.; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli; S. Bonaccorsi.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 660.

REGIO DECRETO 20 gennaio 1927, n. 368.

Approvazione dell'atto 22 dicembre 1926, apportante modificazioni ed aggiunte alla convenzione 14 marzo 1916 ed all'atto addizionale alla convenzione medesima 10 dicembre 1918, per la concessione del servizio di navigazione a vapore sul lago di Como.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 marzo 1916, n. 524, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 14 marzo stesso anno con la « Società Lariana per la navigazione a vapore sul lago di Como » intesa a regolarizzare la concessione del servizio pubblico di navigazione sul detto lago;

Visto il decreto Luogotenenziale 19 gennaio 1919, n. 138, con il quale fu approvato e reso esecutorio l'atto addizionale alla predetta convenzione, stipulato il 10 dicembre 1918 con la Società medesima, per l'esecuzione di corse dirette fra Como e Varenna, con sussidio governativo;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna, approvato con Nostro decreto 11 luglio 1913, n. 959;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 631;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio l'atto stipulato in data 22 dicembre 1926 fra il delegato del Ministro per i lavori pubblici ed il rappresentante della « Società Lariana » apportante modificazioni ed aggiunte alla convenzione 14 marzo 1916, approvata con il decreto Luogotenenziale 30 marzo 1916, n. 524, per la regolarizzazione della concessione alla detta Società del servizio di navigazione a vapore sul lago di Como, nonchè all'atto addizionale alla convenzione medesima, stipulato il 10 dicembre 1918 ed approvato con il decreto Luogotenenziale 19 gennaio 1919, n. 138.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 149. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 661.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1926, n. 2480.

Regolamento per i concorsi a cattedre nei Regi istituti medi d'istruzione e per le abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali;

Veduto il Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore;

Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per l'esercizio delle professioni;

Considerata la necessità di emanare un regolamento sui concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e sulle abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Dei concorsi alle cattedre dei Regi istituti medi d'istruzione e degli esami di abilitazione all'insegnamento medio.

Art. 1.

I concorsi a cattedre di ruolo nei Regi istituti medi d'istruzione sono generali e speciali, per accedere rispettivamente alle sedi di secondaria e di primaria importanza: essi hanno luogo tutti per titoli ed esami.

Art. 2.

Sono di primaria importanza le sedi di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia.

Art. 3.

I concorsi generali e speciali hanno inoltre lo scopo di abilitare i concorrenti, che vi conseguano l'idoneità, all'esercizio professionale dell'insegnamento di materie che s'impartiscono nei Regi istituti medi d'istruzione, nei casi in cui il titolo di studio da essi posseduto non abbia pieno valore di titolo di abilitazione secondo le indicazioni contenute nella tabella di cui al seguente articolo.

L'abilitazione si consegue esclusivamente per esami, salvo quanto è stabilito nell'art. 113 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, per l'insegnamento negli istituti privati.

Art. 4.

La tabella annessa al presente regolamento determina le classi di concorsi, le cattedre dei Regi istituti medi alle quali esse danno accesso, e i titoli necessari per l'ammissione.

La detta tabella potrà essere modificata con decreto Reale, promosso dal Ministro per la pubblica istruzione, sentiti

il Consiglio superiore della pubblica istruzione e il Consiglio di Stato.

Art. 5.

Le speciali lauree o diplomi che le università e gl'istituti superiori possono stabilire nei loro statuti a mente dell'articolo 4 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, valgono, di regola, come titoli di ammissione agli stessi concorsi ed esami di abilitazione, per i quali sono validi le lauree e i diplomi fondamentali rilasciati dalle stesse facoltà che rilasciano le dette lauree e diplomi speciali; salvo che sia diversamente determinato con decreto Reale a norma dell'art. 1, comma 2°, del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Valgono inoltre per l'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione i titoli rilasciati da università della cessata monarchia austro-ungarica, nei limiti stabiliti dal R. decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, e dal R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 620 (convertiti in leggi con la legge 17 aprile 1925, n. 473).

Art. 6.

Nell'ultimo bimestre di ogni anno si bandiscono i concorsi e esami di Stato indicati nella tabella.

Art. 7.

Nel bando è determinato il numero delle cattedre riservate ad ogni concorso.

Nei concorsi speciali si indicano altresì le sedi delle cattedre messe a concorso.

Art. 8.

Possono bandirsi concorsi riuniti per cattedre di primaria e di secondaria importanza.

In questo caso i concorrenti si considerano come aspiranti alle cattedre dell'uno e dell'altro tipo, tranne che dichiarino espressamente nella domanda di voler limitare la loro partecipazione per le sole cattedre primarie.

Art. 9.

Se per qualcuna delle classi di concorsi non vi siano cattedre vacanti (tanto nelle sedi secondarie quanto nelle primarie) si bandiscono i corrispondenti esami di Stato al solo scopo di conferire le abilitazioni all'esercizio professionale dei rispettivi insegnamenti.

Art. 10.

Le prove orali dei concorsi hanno luogo presso il Ministero della pubblica istruzione in Roma; quelle scritte e grafiche possono essere date anche in altre città sedi di provveditorati agli studi o di Regie università.

Nel caso previsto dall'art. 9, tanto le prove scritte e grafiche quanto le orali possono aver luogo in diverse città sedi di provveditorati agli studi o di Regie università.

Il Ministero della pubblica istruzione distribuisce i candidati fra le varie sedi, seguendo, possibilmente, l'indicazione che gl'interessati facciano nelle domande di ammissione.

Art. 11.

Ai concorsi e agli esami di abilitazione sono ammessi indistintamente gli uomini e le donne, fatta eccezione dei concorsi delle classi IV, V (limitatamente ai concorsi per l'istituto tecnico) VI e VII (limitatamente ai consorsi per il liceo classico e il liceo scientifico) di cui all'annessa tabella, che sono riservati agli uomini, e dei concorsi e degli esami di abilitazione per maestra giardiniera negli istituti magistrali, che sono riservati alle donne.

Art. 12.

Agli esami di abilitazione sono ammessi anche i cittadini stranieri.

Art. 13.

Le persone che siano ammesse ai concorsi in base ad uno dei titoli di categoria *b*) di cui all'annessa tabella, si considerano aspiranti tanto alla nomina in ruolo quanto alla abilitazione professionale, a meno che esse non dichiarino espressamente nella domanda di voler limitare la loro partecipazione al solo fine della abilitazione.

Art. 14.

Il limite minimo d'età d'ammissione ai concorsi e agli esami di Stato è, in ogni caso, di 18 anni compiuti alla data del bando.

Art. 15.

Il limite massimo d'età per l'ammissione ai concorsi è di 40 anni compiuti alla data del bando.

E' di 45 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18.

Art. 16.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) regi professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di regi istituti medî d'istruzione in attesa di nomina in ruolo;

b) professori di ruolo di una scuola media pareggiata il cui pareggiamento sia revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che venga soppressa;

c) presidi e professori di ruolo di una scuola pareggiata convertita in governativa, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato;

d) ex professori di ruolo di pedagogia e morale dei soppressi corsi magistrali, giusta l'art. 4 del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1140;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 o 45 anni;

f) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o di incaricato nei regi istituti medi d'istruzione o comunque servizio di straordinario, avventizio e simile nelle amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 o 45 anni.

Art. 17.

I candidati che partecipano ai soli esami di abilitazione, tanto nel caso previsto dall'art. 9 quanto in quello dell'art. 13, sono ammessi senza limite massimo d'età.

Art. 18.

Le tasse d'ammissione sono dovute come è prescritto dai seguenti articoli.

Art. 19.

I concorrenti forniti d'uno dei titoli di categoria *a*) di cui all'annessa tabella sono tenuti al pagamento della tassa di ammissione stabilita dal R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546 (convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473).

Art. 20.

I concorrenti forniti di uno dei titoli di categoria *b*) di cui all'annessa tabella, i quali partecipano al concorso al duplice effetto dell'assunzione in ruolo in una delle cattedre messe a concorso e del conseguimento dell'abilitazione allo esercizio professionale sono tenuti al pagamento della tassa d'ammissione stabilita dal R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546 (convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473) e al pagamento della tassa di cui all'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 21.

Gli aspiranti i quali partecipano all'esame al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale sono tenuti al pagamento della tassa di cui all'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 22.

Le tasse di cui ai precedenti articoli si pagano all'Erario a mezzo di versamento diretto a un procuratore del registro.

Art. 23.

La domanda di ammissione, diretta, in ogni caso, al Ministro per la pubblica istruzione, deve pervenire entro il termine indicato nell'avviso, che non può essere minore di un mese dalla data del numero della *Gazzetta Ufficiale*, nel quale è pubblicato il bando; deve essere redatta in carta legale e contenere l'esatta indicazione della residenza del l'istante.

Art. 24.

Alla domanda di ammissione, salvo quanto è prescritto dagli art. 28 e 29, devono essere uniti i documenti seguenti:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gl'italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato di moralità rilasciato dal podestà del comune ove l'istante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza. La condotta civile e militare dell'istante è accertata, in modo insindacabile, dal Ministero, con tutti i mezzi di cui esso dispone e, per quanto riguarda la condotta militare, l'esclusione può essere pronunciata anche se sia dichiarato che il servizio militare fu prestato con fedeltà ed onore;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri dell'ufficio, rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario;

f) certificato di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

g) titolo legale di studio o d'abilitazione (in originale o in copia autentica) per cui è bandito il concorso, secondo le indicazioni contenute negli articoli 4 e 5 e nella tabella annessa al presente regolamento;

h) certificato attestante i punti o le qualifiche riportate nell'esame finale per il conseguimento del titolo, se non risultino da questo;

i) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

l) elenco in carta libera, in doppio esemplare, dei documenti e dei titoli presentati;

m) ricevuta del pagamento delle tasse, come è prescritto negli articoli 18, 19, 20 e 21;

n) nel caso di concorrente fornito di titolo conseguito secondo il nuovo ordinamento e non ancora abilitato all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, un certificato rilasciato dall'università o istituto ove l'istante conseguì la laurea o il diploma, dal quale risulti se egli abbia sostenuto precedentemente esami di abilitazione e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti.

Art. 25.

I documenti, specificati nel precedente articolo con le lettere da *a*) ad *h*), debbono essere legalizzati, e i certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del bando.

Art. 26.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 24, gl'istanti che abbiano già ufficio di ruolo in una amministrazione governativa con diritto a pensione a carico dello Stato.

Art. 27.

Ai documenti indicati nell'articolo 24 gl'istanti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno presentare nel loro interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o dattilografate.

Qualunque certificato rilasciato da autorità scolastica, che non sia il regio provveditore agli studi, deve essere legalizzato.

Art. 28.

Coloro che intendono partecipare a più concorsi banditi contemporaneamente devono presentare altrettante domande, per ognuna delle quali sono tenuti a pagare le tasse come è prescritto dagli articoli 18, 19, 20 e 21.

Una sola però delle domande deve essere documentata in modo completo e a ciascuna delle altre deve essere solo allegata la ricevuta di cui alla lettera *m*) dell'art. 24.

Art. 29.

Gl'istanti che domandano di partecipare all'esame al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, debbono unire alla domanda soltanto l'atto di nascita e il titolo e i documenti di cui alle lettere *g*), *m*) ed *n*) dell'articolo 24.

Art. 30.

Quando siano messe a concorso cattedre appartenenti a diverse specie d'istituti, secondo le indicazioni della tabella annessa a questo regolamento, l'istante dovrà indicare nella domanda l'ordine di preferenza secondo il quale desideri la nomina nelle dette specie d'istituti.

Art. 31.

L'esame delle domande è fatto dal Ministero.

Se qualche documento sia formalmente imperfetto il Mi-

nistero lo rinvia all'interessato con invito a regolarizzarlo entro un termine non superiore a quindici giorni.

Art. 32.

S'intende ammesso l'istante che non abbia ricevuto alcuna diretta comunicazione sino alla data d'inizio delle prove; salvochè il motivo d'esclusione sia accertato in momento successivo, nel qual caso si fa luogo all'annullamento delle prove d'esame o della graduatoria, nei soli riguardi del candidato erroneamente ammesso, anche se sia intervenuto il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria stessa.

Art. 33.

Non sono ammessi gl'istanti che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti o non abbiano regolarizzato e restituito, entro il termine assegnato, i documenti di cui al 2° comma dell'art. 31.

La data di presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo d'arrivo dell'ufficio.

Art. 34.

Il provvedimento del Ministero con cui è negata l'ammissione è definitivo.

Anche fuori dei casi previsti nelle precedenti disposizioni, il Ministro può negare l'ammissione al concorso (ai soli effetti di cui all'art. 1) con decreto non motivato ed insindacabile.

Art. 35.

I documenti indicati nell'art. 24 non sono restituiti — fatta solo eccezione del titolo originale di studio — ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario.

CAPO II.

Delle commissioni esaminatrici.

Art. 36.

La commissione esaminatrice dei concorsi è, in ogni caso, unica, anche quando il bando disponga che le prove scritte e grafiche siano sostenute, a mente dell'art. 10, in più sedi.

Art. 37.

Ove l'esame abbia soltanto valore di abilitazione all'esercizio professionale, ed il bando disponga, a norma dell'art. 10, che tanto le prove scritte o grafiche quanto le orali siano sostenute in più sedi, si costituisce per ognuna di esse una commissione esaminatrice.

Art. 38.

Le commissioni esaminatrici sono composte tutte di tre membri, scelti dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 39.

Di regola, i commissari sono scelti in numero di tre (due effettivi ed uno supplente) fra i professori ufficiali o liberi docenti delle università e degli istituti di istruzione superiore e, in numero di due (uno effettivo ed uno supplente), tra i presidi e i regi professori d'istituti medi d'istruzione in attività di servizio.

Art. 40.

I commissari di maggioranza di cui al precedente articolo sono scelti da appositi elenchi di professori, ufficiali o liberi docenti, compilati dalla Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Tali elenchi hanno valore per due anni e si rinnovano per intiero alla scadenza del biennio.

Art. 41.

Quando, per mancanza di persone che rientrino nelle categorie di cui ai precedenti articoli o per gravi motivi da enunciarsi nel provvedimento del Ministro, non sia possibile costituire la commissione nel modo prescritto dagli articoli stessi, possono essere chiamati a farne parte professori non compresi negli elenchi di cui al precedente articolo o persone di notoria competenza nelle materie per cui il concorso o l'esame di abilitazione è bandito, fatta eccezione dei funzionari addetti all'amministrazione centrale della pubblica istruzione, degl'ispettori di ruolo delle scuole medie e dei Regi provveditori agli studi.

Art. 42.

Per il concorso o l'esame di abilitazione di ragioneria e computisteria uno almeno dei commissari è scelto fra i professori degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Art. 43.

Le disposizioni degli articoli 39 e 40 non si applicano pel concorso e per l'esame di abilitazione a maestra giardiniera.

Art. 44.

Il presidente della commissione esaminatrice è designato dal Ministro.

La commissione elegge nel proprio seno il segretario e il relatore.

Art. 45.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi e degli esami di abilitazione sono retribuite a' sensi degli articoli 1 e 4 del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 834 (convertito in legge con la legge 25 giugno 1925, n. 1167).

Art. 46.

Nel caso di sostituzione di commissari durante le operazioni del concorso o dell'esame di abilitazione, il compenso globale è distribuito tra i commissari che parteciparono parzialmente ai lavori della commissione, in proporzione del rispettivo numero di sedute.

Art. 47.

Al pagamento dei compensi si provvede dopo l'approvazione della graduatoria con decreto ministeriale; ma ai commissari che la richiedono può essere accordata un'anticipazione non superiore a due terzi del compenso loro spettante, oltre il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 48.

Per la riunione preliminare prevista dall'art. 52, comma 1° sono dovute alla commissione esaminatrice, indipendentemente dai compensi di cui agli articoli precedenti, le comuni indennità di viaggio e di missione.

CAPO III.

Delle prove di esame, dei titoli e della loro valutazione.

Art. 49.

Le prove di esame sono:

a) una prova scritta, per i concorsi e gli esami di abilitazione di cui ai numeri I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI, XIX e XX della tabella annessa al presente regolamento;

b) una prova grafica per quelli di cui ai numeri XIV e XVIII della tabella;

c) una prova orale per ogni classe di concorsi od esami di abilitazione, compresi quelli di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Le prove vertono sui programmi d'esame stabiliti con decreto Reale, a mente dell'art. 59, comma 2°, del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 50.

La prova orale comprende due esperimenti da svolgersi secondo le norme stabilite dalla commissione esaminatrice, in modo uniforme per tutti i candidati e da giudicarsi complessivamente.

Il primo esperimento consiste in un colloquio entro i limiti del programma e con le modalità fissate dal Regio decreto di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Il secondo esperimento consiste in una lezione contenuta anch'essa nei limiti del programma e che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

Art. 51.

Nei concorsi e negli esami di abilitazione con prova scritta o grafica la scelta del tema, argomento della prova, si fa nel seguente modo.

Ciascuno dei commissari della commissione esaminatrice propone almeno tre temi.

Salvo quanto è prescritto nell'articolo seguente, la mattina del giorno assegnato alla prova, la commissione sceglie due fra i temi proposti. Ammessi quindi alla sala d'esame i candidati e letti pubblicamente i due temi scelti, quello estratto a sorte da uno dei candidati è l'argomento della prova.

Se l'argomento della prova consiste non in un tema unico, ma in due temi di diverso tipo da proporre alla scelta dei candidati, per ognuno di questi due temi si ripete l'operazione di cui ai commi precedenti.

Art. 52.

Nei concorsi e negli esami di abilitazione pei quali il bando disponga, a norma dell'art. 10, che le prove scritte o grafiche siano sostenute in più città sedi di provveditorati agli studi o di Regie università, la commissione esaminatrice unica determina essa stessa, almeno otto giorni prima della prova, l'unico tema o i due temi a scelta, argomento della prova. Il Ministero li invia in busta chiusa e suggellata alle università o ai provveditorati agli studi delle città che sono sedi degli esami.

La busta è consegnata dal rettore o dal provveditore al presidente della commissione di vigilanza, di cui all'articolo seguente, nel giorno fissato per la prova.

Della consegna è fatta menzione nel verbale.

Il presidente della commissione di vigilanza, fatta osservare l'integrità della busta e dei suggelli alla presenza dei candidati, estrae il tema o i temi e li detta o li fa dettare da persona esperta.

Lo stesso o gli stessi temi detta o fa dettare il presidente della commissione esaminatrice ai candidati che sostengono la prova presso il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 53.

Nelle città in cui risiede la commissione esaminatrice, uno dei commissari deve essere presente, senza interruzione, nella sala, durante le prove.

Per la vigilanza è aggregata alla commissione esaminatrice una apposita commissione nominata dal Ministro.

Una commissione di vigilanza è altresì nominata dal Ministro per ognuna delle altre sedi presso le quali si tengano le prove scritte o grafiche a termini dell'art. 10.

Ai membri delle commissioni di vigilanza è corrisposta una diaria di L. 25.

Art. 54.

Tanto la minuta della prova scritta quanto la buona copia e in genere ogni elaborazione grafica deve essere fatta su carta munita del bollo d'ufficio.

Art. 55.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato, senza apporvi la firma nè altro contrassegno, lo chiude entro una busta unitamente ad un'altra di minor formato, debitamente chiusa, contenente una scheda con l'indicazione del suo nome, cognome e paternità.

Egli consegna la busta al presidente o al più anziano dei membri presenti della commissione esaminatrice o di vigilanza. Il commissario vi appone immediatamente la propria firma con la indicazione dell'ora della consegna.

Tutte le buste sono poi raccolte in un piego insieme col verbale della prova, nel quale devono essere nominativamente indicati i candidati che non si presentarono alla prova o che ne furono esclusi durante il suo svolgimento.

Il piego è trasmesso al Ministero della pubblica istruzione quando la commissione esaminatrice sia unica.

Art. 56.

Il presidente della commissione esaminatrice e quello della commissione di vigilanza dispongono quanto è necessario per garantire la sincerità delle prove e la legalità nelle operazioni d'esame.

Sono esclusi i candidati che contravvengano a tali disposizioni.

Art. 57.

In caso di gravi trasgressioni alle norme dettate dal presente regolamento, il presidente della commissione esaminatrice e, in sua mancanza, quello della commissione di vigilanza ordina, sotto la sua responsabilità, la sospensione delle operazioni di esame, riferendone immediatamente al Ministro.

Art. 58.

La commissione esaminatrice, nel giorno in cui si raduna per iniziare la revisione delle prove, verificata la integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre, segnando sopra ogni lavoro e sulla busta che racchiude il nome dell'autore uno stesso numero di riconoscimento.

Compiuto l'esame di tutti i lavori e notativi i voti rispettivamente assegnati, apre le buste contenenti i nomi dei candidati.

Art. 59.

I candidati che non raggiungano almeno i sei decimi dei voti non sono ammessi alla prova orale.

Art. 60.

I candidati che abbiano conseguito almeno i sei decimi nella prova scritta o grafica, e i candidati dei concorsi e degli esami di abilitazione che richiedano la sola prova orale, sono chiamati alla prova orale a turno mediante avviso diretto o mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Perde il diritto alla prova d'esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia stato impedito da gravi motivi, nel qual caso, qualora la commissione non abbia ancora esaurito i lavori delle prove orali, può essere ammesso a sostenere la prova in un turno successivo.

Art. 61.

Agli effetti dell'art. 73 il candidato che si ritiri durante una prova d'esame è considerato come riprovato.

Art. 62.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, in ognuna delle prove d'esame, nei modi stabiliti dal bando.

Art. 63.

Sono nulle le prove superate con la frode.

Il Ministro può annullare le prove viziate di frode anche dopo l'approvazione della graduatoria e revocare di conseguenza le nomine e i diplomi di abilitazione. Può inoltre escludere i candidati dai concorsi e dagli esami di abilitazione successivi fino, al massimo, ad un biennio dalla data del provvedimento.

I provvedimenti di esclusione sono adottati con decreto, udita la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 64.

Ogni commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti per le prove d'esame e i titoli e di 15 punti supplementari per il servizio militare degli ex-combattenti.

Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100.

Nei concorsi generali (non riuniti a concorsi speciali) delle classi I, II, III, VIII e X, di cui all'annessa tabella, 75 dei 100 punti di cui al 1° comma del presente articolo sono attribuiti alle prove d'esame e 25 ai titoli. In ogni altro caso è lasciata alla commissione ampia libertà di ripartire i punti tra le prove d'esame e i titoli dei candidati o tra le sole prove d'esame, quando si tratti di semplice esame di abilitazione. La ripartizione deve essere fatta dalla commissione nella sua prima adunanza e deve essere chiaramente esposta e motivata nel verbale dell'adunanza e nella relazione.

Art. 65.

I titoli sono valutati prima delle prove orali, limitatamente ai concorrenti che vi siano stati ammessi.

Il servizio d'insegnamento è computabile fra i titoli tanto se prestato come professore di ruolo in istituti regi o pareggiati quanto se a titolo di supplenza, per l'intiero anno scolastico, in cattedre di ruolo di istituti medi, regi o pareggiati, o a titolo d'incarico, parimenti per l'intiero anno scolastico, in istituti medi, regi o pareggiati, per l'insegnamento di materie non costituite in cattedre di ruolo.

Le pubblicazioni, che la commissione giudichi di valore negativo, e i servizi non lodevoli sono considerati come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

Art. 66.

Compiuta la valutazione delle prove d'esame e dei titoli, la commissione aggiunge, entro il limite dei 100 punti di cui al 2° comma dell'art. 64, da un minimo di uno a un massimo di quindici punti in favore dei candidati che prestarono servizio militare nei reparti combattenti alla dipendenza del Comando Supremo, o servizio di infermiera negli ospedali militari mobilitati o della Croce Rossa, nella guerra 1915-18.

Il servizio militare o di infermiera è valutato nel merito in base ai documenti militari; ma se sia preceduto o seguito da almeno un anno intero di servizio scolastico è valutato in base alle qualifiche ottenute nell'anno o negli anni d'insegnamento che lo precedettero o lo seguirono.

Anche per il suddetto servizio militare o d'infermiera si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

CAPO IV.

Delle graduatorie.

Art. 67.

Nel caso di concorso — esame di Stato la commissione compila due graduatorie: la prima dei vincitori, la seconda degli idonei.

Art. 68.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato, entro il limite massimo di 100 punti di cui al 2° comma dell'art. 64, a ciascun concorrente per le prove di esame, i titoli e il servizio militare di ex-combattente, (tenuto conto dei criteri di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel caso di parità di merito) e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove scritta o grafica ed orale, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno sette decimi della votazione complessiva, se si tratti di concorso generale, otto decimi, se si tratti di concorso speciale.

Art. 69.

Quando si tratti di concorso unico per cattedre di primaria e di secondaria importanza, a sensi dell'art. 8, la graduatoria dei vincitori si distingue in due parti; nella prima sono compresi per ordine di merito e in numero non superiore a quello delle cattedre primarie messe a concorso

i concorrenti che abbiano conseguito una votazione quale si richiede, a norma del precedente articolo, per essere dichiarati vincitori di concorso speciale; nella seconda, in numero non superiore a quello delle cattedre secondarie messe a concorso, i concorrenti che seguono immediatamente nell'ordine di merito — esclusi quelli che abbiano fatto la dichiarazione di cui all'ultima parte del 2° comma dell'art. 8 — e che abbiano conseguito una votazione quale si richiede, a norma del precedente articolo, per essere dichiarati vincitori di concorso generale.

Art. 70.

Alla graduatoria dei vincitori, quando si tratti di concorso generale (isolato o riunito con concorso speciale), segue la graduatoria di tutti i concorrenti che, avendo riportato, nel modo prescritto dall'art. 68, la votazione complessiva di almeno sette decimi, si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413.

Art. 71.

Nella graduatoria degli idonei la commissione comprende tutti e soltanto i concorrenti che siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b* dell'annessa tabella e che abbiano riportato nella votazione per ognuna delle prove d'esame un voto non inferiore a sei decimi.

Nella graduatoria degli idonei sono compresi anche i concorrenti che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori e siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b*.

Art. 72.

Quando si tratti di semplice esame di abilitazione, a sensi dell'art. 9, la commissione compila una sola graduatoria di idonei nel modo stabilito dal 1° comma del precedente articolo.

Art. 73.

I candidati sprovvisti di titoli di categoria *a*, che non riescano vincitori o non siano inclusi nella graduatoria degli idonei, possono ripetere l'esame nell'anno immediatamente successivo; se neppure la seconda volta conseguano l'idoneità, possono ripeterlo soltanto dopo trascorsi due anni dall'ultimo esame; successivamente gli esami possono essere ripetuti sempre che siano trascorsi due anni dall'ultimo esame.

Art. 74.

La relazione e gli atti della commissione sono trasmessi al Ministro.

Il Ministro esamina la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti e, a seconda dei casi, approva, rettificando, ove occorra, gli eventuali errori materiali, od annulla, in tutto o in parte, gli atti, rinviandoli alla stessa o ad una nuova commissione.

Il decreto ministeriale che approva e rende esecutiva la graduatoria è pubblicato, insieme con la relazione della commissione, nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Esso è provvedimento definitivo.

Art. 75.

Gli aiuti ed assistenti delle università e degli istituti superiori che si trovino nelle condizioni previste dal 1° e 3° comma dell'art. 64 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sono considerati a tutti gli effetti vincitori di concorso speciale per la classe di concorsi, di cui alla tabella annessa al presente regolamento, stabilita dalla Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione a mente del ricordato art. 64.

Art. 76.

Gli aiuti ed assistenti di cui al precedente articolo possono conseguire, oltre alla nomina in ruolo nei Regi istituti medi, il semplice diploma di abilitazione all'esercizio professionale per il quale abbiano titolo a norma del presente regolamento; ma nell'uno e nell'altro caso occorre che essi versino all'erario la tassa stabilita dall'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, a meno che essi posseggano un antico titolo che a norma del presente regolamento continui ad avere efficacia di titolo di abilitazione per ognuna delle cattedre comprese nella classe di concorsi stabilita dalla Giunta del Consiglio superiore, secondo quanto è ricordato nel precedente articolo.

CAPO V.

Delle abilitazioni e dei diplomi.

Art. 77.

Le lauree e i diplomi conseguiti entro il 31 dicembre 1924, oppure, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925, conservano la loro originaria efficacia di titoli di abilitazione.

Conservano altresì la loro originaria efficacia le abilitazioni all'insegnamento di discipline nei Regi istituti medi d'istruzione, rilasciate in base all'antica legislazione.

Art. 78.

I titoli rilasciati, anteriormente all'entrata in vigore del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, da istituti non dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, che avevano valore di titoli di abilitazione per l'insegnamento di discipline nei Regi istituti medi di istruzione, conservano il valore stesso; quelli rilasciati in tempo posteriore non hanno tale valore se non siano integrati con la idoneità conseguita a norma delle disposizioni del regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o del presente.

Art. 79.

Si considera abilitato all'insegnamento nelle cattedre del nuovo ordinamento chi abbia già ottenuto una votazione non inferiore a sei decimi in ognuna delle prove d'esame di concorsi per tali cattedre banditi prima della pubblicazione del regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.

Art. 80.

I titoli che abilitavano all'insegnamento di una determinata disciplina in un determinato ordine di scuole non possono considerarsi titoli sufficienti di abilitazione per le cattedre del nuovo ordinamento in cui la detta disciplina si trovi riunita con altre per le quali i titoli stessi non avevano valore di abilitazione.

In tal caso i titoli, qualora siano validi, a norma della tabella annessa a questo regolamento, per l'ammissione a un concorso che dia accesso alle suddette cattedre del nuovo ordinamento, debbono essere integrati dalla idoneità in tale concorso o nel corrispondente esame di abilitazione per acquistare valore di titoli di abilitazione per le cattedre stesse.

Art. 81.

Ai candidati che conseguano l'idoneità nei concorsi e negli esami di abilitazione banditi secondo le disposizioni del presente regolamento, e a quelli che l'abbiano conseguita nei concorsi e negli esami di abilitazione indetti in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, viene rilasciato un diploma di abilitazione, a firma del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 82.

Per il rilascio del diploma è dovuto dall'interessato il pagamento della tassa di bollo indipendentemente dal pagamento delle tasse di ammissione di cui agli articoli 20 e 21.

Art. 83.

La denominazione dei diplomi di abilitazione e gl'insegnamenti per i quali sono validi, sono stabiliti nelle colonne 5 e 6 della tabella annessa a questo regolamento.

Art. 84.

La compilazione dei diplomi e la consegna agl'interessati è fatta a cura del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 85.

Non si rilasciano duplicati dei diplomi di abilitazione.

In caso di smarrimento, debitamente comprovato, il diploma originale può essere, a tutti gli effetti, sostituito da un certificato rilasciato dal Ministero.

Art. 86.

L'elenco delle persone che conseguono, nei modi previsti dal presente regolamento, l'abilitazione all'esercizio professionale, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 87.

Il Ministero della pubblica istruzione comunica i risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami di abilitazione alle università o istituti che rilasciarono ai candidati le lauree o i diplomi, secondo il nuovo ordinamento, affinchè ne sia presa nota nel registro della loro carriera scolastica.

CAPO VI.

Dell'albo professionale.

Art. 88.

Presso ogni provveditorato agli studi è costituito un albo regionale delle persone (che non siano insegnanti di ruolo negli istituti medi, regi e pareggiati) abilitate all'esercizio professionale dell'insegnamento di materie che si impartiscono nei Regi istituti medi d'istruzione.

Art. 89.

L'iscrizione in un albo è valida per l'esercizio professionale in qualunque istituto medio, pubblico o privato, del Regno.

Art. 90.

Per essere inscritto nell'albo occorre:

1° essere cittadino italiano, ovvero italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia, quando manchi la naturalità. I cittadini stranieri possono essere inscritti, di regola, quando vi sia trattamento di reciprocità per i cittadini dello Stato italiano nei rispettivi Stati stranieri, e, in ogni caso, in seguito ad autorizzazione del Ministero degli affari esteri italiano;

2° essere di condotta morale e civile irreprensibile;

3° possedere il titolo d'abilitazione all'insegnamento medio, conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al presente regolamento o un antico titolo che conservi la sua originaria efficacia di abilitazione a norma delle disposizioni del precedente capo. Le persone provviste di titoli equipollenti, a norma dell'art. 113 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, possono essere inscritte solo per l'insegnamento negli istituti privati pei quali conseguirono la dichiarazione di equipollenza.

Art. 91.

La domanda di inscrizione deve essere presentata al provveditore agli studi, redatta in carta da bollo da L. 2 e munita dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana, o il certificato di cittadinanza straniera, di data non anteriore di tre mesi alla domanda;

c) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla domanda;

d) titolo d'abilitazione, in originale o in copia autentica, o un corrispondente certificato dell'autorità che lo rilasciò.

Art. 92.

Non possono essere inscritte le persone che abbiano riportato una delle condanne che darebbero luogo, a norma dell'art. 96, alla radiazione di diritto dall'albo, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione o abbiano espiato la pena da almeno tre anni.

Possono inoltre essere escluse dall'inscrizione, con provvedimento motivato, le persone che abbiano riportato una condanna diversa da quelle previste nel precedente comma.

Art. 93.

Sono cancellate dall'albo le persone per le quali venga a cessare qualcuno dei requisiti richiesti per la inscrizione.

Art. 94.

Le punizioni disciplinari che, secondo la gravità dei casi, possono essere inflitte agl'insegnanti inscritti nell'albo sono le seguenti:

1° l'avvertimento;

2° la censura;

3° la sospensione dall'esercizio professionale da un mese ad un anno;

4° la radiazione dall'albo.

Art. 95.

L'avvertimento e la censura si infliggono: *a*) per irregolare condotta; *b*) per esercizio non decoroso della professione; *c*) per lievi mancanze ai doveri d'ufficio, commesse

dagli insegnanti supplenti o incaricati assunti negli istituti medi, regi o pareggiati.

L'avvertimento consiste in una rimostranza scritta con l'esortazione a non ricadere nella mancanza commessa.

La censura consiste in una dichiarazione formale di biasimo.

La sospensione e la radiazione si pronunciano: *a*) per recidiva nei fatti che dettero luogo a precedente censura; *b*) per mancanze che compromettano la reputazione o l'onore dell'insegnante o la dignità della classe; *c*) per gravi mancanze ai doveri d'ufficio commesse dagli insegnanti supplenti o incaricati assunti negli istituti medi, regi o pareggiati.

Art. 96.

Si fa luogo alla radiazione di diritto quando l'insegnante inscritto nell'albo sia incorso in alcuna delle condanne previste dall'art. 66 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 97.

Sono sospesi dall'esercizio professionale gl'insegnanti contro i quali sia stato emesso mandato di comparizione o di cattura.

Art. 98.

L'esercizio dell'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

Art. 99.

Gl'insegnanti radiati dall'albo in seguito a condanna penale possono essere riammessi solo dopo che abbiano ottenuto la riabilitazione o abbiano espiato la pena da almeno tre anni.

Negli altri casi si fa luogo alla riammissione quando l'insegnante abbia dato prove di sicuro ravvedimento.

Art. 100.

Tutti i provvedimenti di inscrizione, di esclusione, di cancellazione, di sospensione, di riammissione ed i provvedimenti disciplinari sono presi dal provveditore agli studi della regione nel cui albo l'interessato è inscritto o domanda di essere inscritto o riammesso.

I provvedimenti disciplinari dell'avvertimento e della censura possono essere inoltre inflitti dai presidi degl'istituti medi, regi o pareggiati, presso i quali gl'insegnanti tengano un ufficio di supplente o di incaricato. Di tali provvedimenti i presidi danno notizia ai provveditori agli studi della regione nel cui albo gl'insegnanti sono inscritti.

Art. 101.

Contro tutti i provvedimenti emessi dai provveditori agli studi, fatta eccezione dei provvedimenti disciplinari dell'avvertimento e della censura, è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 102.

I provvedimenti disciplinari della sospensione e della radiazione possono essere presi direttamente dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 103.

I provvedimenti disciplinari della sospensione e della radiazione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

CAPO VII.

Dell'abilitazione all'insegnamento della storia dell'arte.

Art. 104.

L'abilitazione all'insegnamento della storia dell'arte negli istituti medi d'istruzione si conferisce per esame alle persone provviste della laurea in lettere o in filosofia, o di qualunque altra laurea speciale, diversamente denominata, che sia rilasciata dalle facoltà universitarie di lettere e filosofia.

Art. 105.

L'esame è orale e comprende un colloquio e un esperimento di lezione, nei limiti dei programmi e con le modalità fissate col decreto Reale di cui all'art. 49, ultimo comma.

L'esame ha luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione.

La commissione esaminatrice è composta di tre membri, scelti direttamente dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 106.

La commissione giudicatrice dispone complessivamente di dieci punti.

Sono abilitati i candidati che conseguono non meno di sei decimi.

CAPO VIII.

Dell'abilitazione all'insegnamento della stenografia e della calligrafia.

Art. 107.

Agli effetti dell'insegnamento negli istituti medi d'istruzione, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o da altro Ministero, sarà fatta una generale revisione dei sistemi stenografici.

Il riconoscimento legale dei sistemi stenografici che potranno essere insegnati nelle suddette scuole sarà fatto mediante decreto Reale, su proposta dei Ministri per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale.

Art. 108.

Le abilitazioni all'insegnamento della stenografia in uno dei sistemi riconosciuti legalmente, nel modo prescritto dal precedente articolo, e della calligrafia negli istituti medi d'istruzione, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o da altro Ministero, si conferiscono mediante esame, al quale sono ammesse le persone provviste di licenza o diploma di scuola media di 2° grado o del diploma di licenza o d'abilitazione d'istituto commerciale.

Agli esami di abilitazione che saranno indetti a tutto il 31 dicembre 1930 saranno ammessi anche aspiranti che posseggano titoli equipollenti o che comprovino la buona conoscenza della calligrafia o della stenografia in uno dei sistemi legalmente riconosciuti.

Art. 109.

Gli esami di abilitazione sono banditi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione (d'accordo col Ministro per l'economia nazionale, quando trattisi di esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia) ed hanno luogo in non più di dieci sedi.

Art. 110.

Le domande debbono essere presentate, entro il termine fissato dall'ordinanza ministeriale, ai capi degli istituti, sedi degli esami, i quali decidono sull'ammissione degl'istanti.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso, entro il termine di 15 giorni, rispettivamente ai Ministri per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale, i quali decidono definitivamente.

Art. 111.

Le commissioni esaminatrici sono composte di non meno di tre membri e sono nominate dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per l'economia nazionale per i rispettivi istituti.

Alle eventuali sostituzioni di membri che vengano a mancare durante i lavori provvede il capo dell'istituto.

Art. 112.

Per ognuna delle città sedi degli esami si costituisce una distinta commissione esaminatrice.

La scelta dei temi è fatta, in ogni sede, dalla rispettiva commissione esaminatrice.

Art. 113.

Il numero e la qualità delle prove d'esame, le modalità di svolgimento e i limiti dei programmi sono determinati:

a) per l'esame di abilitazione all'insegnamento della stenografia, con decreto dei Ministri per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale;

b) per l'esame d'abilitazione all'insegnamento della calligrafia, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 114.

Ogni commissione esaminatrice dispone complessivamente di 10 punti per ognuna delle prove d'esame.

Sono abilitati i candidati che conseguano una votazione non minore di sei decimi in ognuna delle suddette prove.

Art. 115.

Gli atti della commissione esaminatrice sono inviati, a cura dei capi d'istituto, ai rispettivi Ministeri della pubblica istruzione e dell'economia nazionale, i quali, accertatane la regolarità, li approvano e pubblicano i nomi degli abilitati nei propri Bollettini ufficiali.

Art. 116.

I diplomi di abilitazione, firmati dal Ministro per la pubblica istruzione o dal Ministro per l'economia nazionale, sono rilasciati agli interessati a cura dei rispettivi Ministeri.

CAPO IX.

Disposizioni comuni ai due precedenti capi.

Art. 117.

Per l'ammissione agli esami di abilitazione di cui ai due precedenti capi è dovuto il pagamento della tassa, come è prescritto nell'art. 21.

Art. 118.

Per quant'altro non sia espressamente previsto dai due capi precedenti e per ciò che più particolarmente riguarda la procedura degli esami, la retribuzione da corrispondere alle commissioni esaminatrici, l'inscrizione negli albi professionali presso i provveditorati agli studi valgono, in quanto siano applicabili, le norme prescritte nei capi I a VI per i candidati che partecipano ai concorsi-esami di Stato pel conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio.

CAPO X.

Disposizioni finali.

Art. 119.

Nessuno, che non sia professore di ruolo negli istituti regi o pareggiati di istruzione media, può assumere il titolo di professore medio, o può professare in istituti medi, pubblici o privati, l'insegnamento di materie che si impartiscono nei regi istituti medi d'istruzione se non sia compreso nell'albo di cui agli articoli 88 e seguenti, salvo quanto è stabilito nel seguente articolo.

Art. 120.

Sino a tutto il 31 luglio 1927 l'esercizio professionale dell'insegnamento medio potrà essere tenuto, indipendentemente dall'inscrizione nell'albo, da chi possieda il legale titolo di abilitazione.

Dopo la suddetta data entrerà in pieno vigore la disposizione del precedente articolo.

Art. 121.

E' abrogato il regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, e qualunque disposizione diversa o contraria al presente regolamento, le cui disposizioni si applicano anche per il procedimento dei concorsi e degli esami di abilitazione banditi nell'ultimo bimestre dell'anno 1926, al punto in cui il procedimento stesso si trova al momento della pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1927 - *Anno V, Atti del Governo, registro* 258, *foglio* 85. — FERRETTI.

Tabella delle classi dei concorsi-esami di Stato, dei titoli di ammissione e dei diplomi di abilitazione.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. Italiano, storia e geografia.	Scuola complementare: Lingua italiana, storia e geografia.	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al presente regolamento) d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere.	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al presente regolamento) di lettere classiche, o d'italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia.	Diploma d'italiano, storia e geografia.	Lingua e letteratura italiana, storia e geografia in qualunque scuola media di 1° grado.
		b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna.		
		c) Diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile (Regi decreti 9 ottobre 1919, n. 1968, e 25 novembre 1920, n. 1736) o di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero, conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*c*) Laurea in filosofia.		
			d) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile.		
			c) Diploma di materie letterarie degl'istituti superiori di magistero femminile, o d'italiano, latino, storia e geografia degl'istituti superiori di magistero, conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *c* della precedente colonna.		
			f) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero.		
			g) Diploma ministeriale di abilitazione all'insegnamento medio letterario conseguito prima del 1 gennaio 1906.		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)*	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
II. Italiano, latino, storia e geografia	Ginnasio: Lingua italiana e latina, storia e geografia. Istituto tecnico (corso infer.): Lingua italiana e latina, storia e geografia. Istituto magistrale (corso infer.): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	*a)* Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al presente regolamento) d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere. *b)* Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *c)* Diploma di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a)* Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al presente regolamento) di lettere classiche o d'italiano, storia e geografia, o di italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b)* Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna. *c)* Laurea in filosofia. *d)* Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degl'istituti superiori di magistero conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *c* della precedente colonna. *e)* Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero. *f)* Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile.	Diploma d'italiano, latino, storia e geografia.	Lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia, in qualunque scuola media di 1° grado.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)*	TITOLI D'AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
II. Italiano, latino, greco, storia e geografia.	Ginnasio: Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.	*a)* Diploma d'abilitazione di lettere, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al presente regolamento. *b)* Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a)* Diploma d'abilitazione di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al presente regolamento. *b)* Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna. *c)* Laurea in filosofia.	Diploma di lettere.	Lingua e letteratura italiana, latina e greca, storia e geografia, in qualunque scuola media.
IV. Lettere classiche.	Liceo: Lettere greche e latine.	*a)* Diploma di abilitazione di lettere o di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al presente regolamento. *b)* Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a)* Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna. *b)* Laurea in filosofia.	Diploma di lettere classiche.	Lingua e letteratura greca e latina in qualunque scuola media.
V. Lettere italiane e storia.	Istituto tecnico (corso sup.): Lettere italiane e storia. Istituto magistr. (corso sup.): Lingua e lettere italiane e storia.	*a)* Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al presente regolamento) di lettere, o di italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b)* Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *c)* Diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile, conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a)* Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al presente regolamento) d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere classiche. *b)* Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna.	Diploma di lettere italiane e storia.	Lingua e letteratura italiana e storia, in qualunque scuola media.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
			c) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degl'istituti superiori di magistero. *e*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie (salvo i casi previsti nella colonna precedente) o di pedagogia e morale degl'istituti superiori di magistero femminile.		
VI. Lettere italiane e latine e storia.	Liceo: Lettere italiane e latine. Liceo scientifico: Lettere italiane e latine. Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia. Liceo femminile: Lingua e letteratura italiana e latina	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al presente regoalmento) di lettere, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al presente regolamento) d'italiano, storia e geografia o d'italiano, latino, storia e geografia o di lettere classiche o di italiano (lettere italiane) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero.	Diploma di lettere italiane e latine e storia.	Lingua e letteratura italiana e latina e storia, in qualunque scuola media.
VII. Filosofia e storia.	Liceo: Filosofia, storia ed economia politica Liceo scientifico: Storia, filosofia ed economia politica Istituto magistrale: Filosofia e pedagogia.	Diploma di abilitazione di filosofia e storia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al presente regolamento.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al presente regolamento) di lettere, o di lettere classiche. *b*) Laurea in filosofia, o in lettere, o in giurisprudenza o in scienze politiche.	Diploma di filosofia e storia.	Filosofia, pedagogia e storia in qualunque scuola media; geografia e diritto nei licei femminili; economia politica nei licei, nei licei scientifici e nei licei femminili.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	Liceo femminile: Storia e geografia, filosofia, diritto ed economia politica.		*c*) Diploma di filosofia e pedagogia, o di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero. *d*) Diploma di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile.		
VIII. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) negli istituti medi di 1° grado.	Scuola complementare: Lingua straniera. Ginnasio: Lingua straniera. Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua straniera. Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua straniera.	*a*) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al presente regolamento.	*a*) Diploma di abilitazione in una lingua straniera diversa da quella messa a concorso, conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al presente regolamento.	Diploma di 1° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, per tutte le scuole medie di 1° grado.
		b) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado o conseguito nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598), per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso.	*b*) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado, oppure diploma conseguito nei corsi postuniversitari (R. D. 18 dicembre 1919, n. 2598), o nell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano, o negli istituti superiori di magistero femminile per l'insegnamento di una lingua straniera diversa da quella messa a concorso.		
		c) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile.	*c*) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella lettera *c* della precedente colonna) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degl'istituti superiori di magistero femminile.		
		d) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia prima del 2 febbraio 1924.	*d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi.		

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
			e) Diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso o laurea per qualunque lingua straniera conseguita presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *f*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal Regio istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. D. L. 15 agosto 1925, n. 1603. *g*) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche. *h*) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR. DD. 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109). *i*) Qualunque titolo di studio, anche estero, che a giudizio del Ministero (previo parere della Giunta del Consiglio superiore della P. I.) valga ad attestare la sicura conoscenza della lingua straniera messa a concorso (quando si tratti di concorsi per lingue straniere che non siano la francese, o la inglese, o la tedesca, e limitatamente all'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione che saranno indetti sino a tutto il 31 dicembre 1930). *l*) Qualunque titolo di studio o qualunque titolo di abilitazione per insegnamento medio che sia posseduto da cittadini italiani di nazionalità tedesca, slovena o croata, e che sia riconosciuto a-		

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)*	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			datto e sufficiente dal Ministero, previo parere della Giunta del Consiglio superiore della P. I. (quando si tratti di concorsi per lingua tedesca, slovena o croata, e limitatamente all'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione che saranno indetti a tutto il 31 dicembre 1930).		
IX. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) negli istituti di 2° grado.	Istituto tecnico (corso superiore): Lingua straniera. Liceo scientifico: Lingua e letteratura straniera. Liceo femminile: Lingua straniera.	*a)* Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b)* Diploma di abilitazione di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso conseguito in base al presente regolamento o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *c)* Diploma conseguito nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso. *d)* Diploma di 2° grado, per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile. *e)* Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato prima del 2 febbraio 1924 agli allievi iscritti al Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.	*a)* Diploma di abilitazione per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b)* Diploma di abilitazione di 2° grado per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al presente regolamento o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o nei corsi postuniversitari (R. D. 18 dicembre 1919, n. 2598) o nell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano o negli istituti superiori di magistero femminile. *c)* Diploma di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella lettera *d* della precedente colonna) agli alunni della antica sezione di lingue moderne della R. accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile. *d)* Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal 2 febbraio 1924 in poi agli allievi iscritti al R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.	Diploma di 2° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, per tutte le scuole medie.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			e) Diploma di grado superiore nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal R. istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. D. L. 15 agosto 1925, n. 1603.		
			f) Laurea per qualunque lingua straniera e diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso rilasciato agli allievi inscritti al R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.		
			g) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche.		
			h) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal R. istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR. DD. 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109).		
			i) Qualunque titolo di studio o qualunque titolo di abilitazione per insegnamento medio che sia posseduto da cittadini italiani di nazionalità tedesca, slovena o croata, e che sia riconosciuto adatto e sufficiente dal Ministero della pubblica istruzione, previo parere della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione (quando si tratti di concorsi per lingua e letteratura tedesca, slovena o croata e limitatamente all'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione che saranno indetti a tutto il 31 dicembre 1930).		

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)*	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
X. Materie scientifiche negl'istituti medi inferiori.	Scuola complementare: Matematica, scienze naturali e computisteria. Ginnasio isolato: Matematica. Istituto tecnico (corso inferiore): Matematica.	*a)* Diploma di abilitazione di matematica (anche di 1° grado) o di scienze rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b)* Diploma di abilitazione di matematica e scienze rilasciato in base al presente regolamento.	*a)* Diploma di abilitazione di matematica e fisica o di scienze e chimica o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al presente regolamento. *b)* Laurea in matematica, o in fisica, o in scienze, o in chimica, o in scienze fisiche e matematiche o in scienze fisiche e naturali o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria). *c)* Licenza fisico-matematica conseguita prima del 1° gennaio 1906.	Diploma di matematica e scienze.	Matematica e scienze naturali in tutte le scuole medie di primo grado; computisteria nelle scuole complementari.
XI. Matematica e fisica.	Liceo: Matematica e fisica. Liceo scientifico: Matematica e fisica. Istituto tecnico: Matematica e fisica. Istituto magistrale: Matematica e fisica.	*a)* Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al presente regolamento. *b)* Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a)* Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b)* Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera *b* della precedente colonna. *c)* Laurea in matematica o in fisica o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria).	Diploma di matematica e fisica.	Matematica e fisica in qualunque scuola media.
XII. Scienze naturali e chimica.	Liceo: Scienze naturali, chimica e geografia. Liceo scientifico: Scienze naturali, chimica e geografia. Istituto tecnico (corso superiore): Scienze naturali e geografia. Istituto magistrale: Scienze naturali, geografia ed igiene.	Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al presente regolamento.	*a)* Diploma di abilitazione di scienze o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al presente regolamento. *b)* Laurea in scienze o in chimica o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in scienze naturali e fisiche. *c)* Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie uni-	Diploma di scienze e chimica.	Scienze naturali, chimica, geografia ed igiene in qualunque scuola media (fatta eccezione della chimica negli istituti tecnici, sezione agrimensura).

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)*	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			versità di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. D. 25 novembre 1920, n. 1736).		
XIII. Chimica.	Istituto tecnico (sezione agrimensura): Chimica.	*a)* Diploma di abilitazione di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al presente regolamento. *b)* Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto nell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a)* Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al presente regolamento. *b)* Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna.	Diploma di chimica.	Chimica in qualunque scuola media.
XIV. Disegno.	Scuola complementare: Disegno. Istituto tecnico: Disegno. Istituto magistrale: Disegno. Liceo scientifico: Disegno. Liceo femminile: Disegno.	*a)* Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al presente regolamento. *b)* Diploma di architetto civile, o laurea dalle scuole superiori di architettura o dalle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici (se conseguiti entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925). *c)* Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924. *d)* Diploma di abilitazione della scuola superiore d'ornato presso il Regio politecnico di Torino rilasciato sino a tutto l'anno 1923.	*a)* Diploma di maturità propria del liceo artistico; licenza da istituto d'arte; licenza da liceo femminile (art. 68 R. D. 31 dicembre 1923, n. 3123). *b)* Diploma o laurea di cui alla lettera *b* della precedente colonna (se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso nella detta lettera previsto). *c)* Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi. *d)* Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni inscritti negli anni precedenti all'antica scuola superiore di ornato presso il Regio politecnico di Torino. *e)* Diploma di licenza dal corso medio o dai corsi speciali, rilasciato dalle accademie o istituti di belle	Diploma di disegno.	Disegno in tutti gl'istituti medi.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			arti sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924. *f*) Diploma di abilitazione di calligrafia (per i soli professori di calligrafia e maestre assistenti e di lavori donneschi di ruolo delle scuole medie regie che erano in servizio all'atto dell'applicazione del R. D. 6 maggio 1923, n. 1054, e limitatamente ai concorsi ed esami di abilitazione che saranno indetti a tutto il 31 dicembre 1930).		
XV. Computisteria e ragioneria.	Istituto tecnico: Computisteria e ragioneria.	*a*) Diploma di abilitazione di ragioneria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o in base al presente regolamento. *b*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924.	*a*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi. *b*) Laurea in ragioneria del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o laurea in scienze economiche e commerciali con speciale menzione del corso magistrale di ragioneria. *c*) Laurea in matematica. *d*) Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dal R. istituto di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR. DD. 5 novembre 1906, n. 591, e 12 marzo 1908, n. 104). *e*) Diploma di abilitazione di computisteria (per i soli professori di computisteria di ruolo delle scuole medie regie che erano in servizio all'atto dell'applicazione del R. D. 6 maggio 1923, n. 1054, e limitatamente ai concorsi ed esami di abilitazione che saranno indetti a tutto il 31 dicembre 1930).	Diploma di ragioneria.	Computisteria e ragioneria in qualunque istituto medio.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
XVI. Materie giuridiche ed economiche.	Istituto tecnico: Istituzioni di diritto. Istituto tecnico: Economia politica, scienza finanziaria e statistica.	a) Diploma di abilitazione di materie giuridiche ed economiche conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al presente regolamento. b) Laurea in giurisprudenza conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. c) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924.	a) Laurea in giurisprudenza conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera b della precedente colonna. b) Laurea in scienze politiche. c) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal R. istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR. DD. 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109). d) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi. e) Laurea in economia e diritto della sezione magistrale del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia e laurea in scienze economiche e commerciali con speciale menzione del corso magistrale in economia e diritto.	Diploma di materie giuridiche ed economiche.	Materie giuridiche ed economiche in qualunque istituto medio.
XVII. Agraria.	Istituto tecnico: Agraria, computisteria rurale, estimo e tecnologia.	a) Diploma di abilitazione in agraria conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al presente regolamento. b) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924.	Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi.	Diploma in agraria.	Agraria in qualunque istituto medio.

CONCORSI	CATTEDRE dei regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso. Categoria *a*)	TITOLI D'AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso. Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
XVIII. Costruzioni e topografia.	Istituto tecnico: Costruzioni e disegno di costruzioni. Istituto tecnico: Topografia e disegno topografico.	*a*) Diploma di abilitazione di costruzioni e di topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al presente regolamento. *b*) Laurea d'ingegnere civile conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Laurea d'ingegnere civile conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera *b* della precedente colonna. *b*) Laurea d'ingegnere industriale, navale, minerario. *c*) Laurea in matematica o in fisica o in scienze fisiche e matematiche.	Diploma di costruzioni e topografia.	Costruzioni e disegno di costruzioni; topografia e disegno topografico in qualunque istituto medio.
XIX. Musica e canto.	Istituto magistrale: Musica e canto corale.	Diploma di abilitazione di musica e canto rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al presente regolamento.	Diploma di composizione o d'organo rilasciato da un conservatorio di musica.	Diploma di musica e canto.	Musica e canto in qualunque scuola media.
XX. Maestra giardiniera.	Istituto magistrale: Maestra giardiniera.	*a*) Diploma di maestra giardiniera per le scuole normali rilasciato in base alle disposizioni vigenti anteriormente al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Diploma di maestra giardiniera rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al presente regolamento.	*a*) Diploma di abilitazione all'insegnamento elementare. *b*) Diploma di perfezionamento conseguito dalle licenziate da scuola normale in base ai RR. DD. 1 febbraio 1906, n. 30, 29 novembre 1906, n. 726, e al D. L. 5 novembre 1916, n. 1553.	Diploma di maestra giardiniera.	Maestra giardiniera negl'istituti magistrali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 662.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 marzo 1927, n. **371**.

Approvazione della convenzione relativa all'impianto di un aeroporto civile in località « Serpentara » (Roma).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 agosto 1923, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che contiene le nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità assoluta ed urgente di provvedere la città di Roma di un aeroporto civile, sollevando così da gravose servitù gli aeroporti militari già esistenti;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'annessa convenzione stipulata il 24 novembre 1926 fra il Ministero dell'aeronautica e la Compagnia Nazionale Aeronautica per l'impianto e l'esercizio di un aeroporto civile in località detta « Serpentara ».

Art. 2.

La eventuale emissione delle obbligazioni, a norma dell'art. 7 della convenzione, è subordinata al consenso del Ministero delle finanze.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 151. — FERRETTI.

Convenzione tra l'Amministrazione aeronautica e la Compagnia Nazionale Aeronautica per la istituzione di un campo di aviazione in località « Serpentara ».

Premesso che l'Amministrazione aeronautica ritiene necessaria l'istituzione di un campo di aviazione sulle rive del Tevere, in località « Serpentara », per le necessità dell'aviazione civile e militare in modo da escludere qualsiasi attività di traffico civile negli aeroporti militari circostanti la capitale;

Premesso che con contratto in data 24 novembre 1926 l'Amministrazione stessa concede alla Compagnia Nazionale Aeronautica dei corsi per istruzione allievi piloti e che in detto contratto sono dettagliatamente specificati gli obblighi della Società C.N.A. circa gli adattamenti e gli impianti da farsi sull'aeroporto;

Tra il Ministero dell'aeronautica, rappresentato da S. E. il Sottosegretario di Stato, e la Compagnia Nazionale Aeronautica, rappresentata dal suo amministratore delegato signor Giovanni Bonmartini, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

La C.N.A., previa dichiarazione di pubblica utilità da emanarsi a cura dell'Amministrazione aeronautica, provvederà, a totali sue spese, all'espropriazione delle zone tinteggiate in rosa e in verde nella allegata planimetria che forma parte integrante della presente convenzione, con l'obbligo di adattarle a campo di aviazione, totalmente efficiente e completo delle opere accessorie quali sono descritte ai successivi articoli 2 e 3 e dell'impianto dell'acqua potabile corrente, entro il 30 ottobre 1927.

L'Amministrazione aeronautica s'impegna a sua volta di ottenere il decreto di occupazione immediata delle zone tinteggiate in rosa e in verde nella stessa planimetria entro la data del 31 dicembre 1926.

Qualora il decreto fosse ottenuto dopo tale termine, s'intenderà di altrettanti giorni prorogata la data di ultimazione dei lavori quale è stabilita nel comma precedente, semprechè il decreto di occupazione sia di data posteriore a quella di approvazione definitiva del presente contratto.

Art. 2.

La C.N.A. si obbliga a costruire e a mantenere in perfetta efficienza nell'istituendo campo tutte quelle opere di drenaggio che saranno necessarie, in casi normali, ad assicurare il deflusso delle acque nel termine delle 24 ore.

Qualora tale deflusso, per cause non dipendenti da forza maggiore, non potrà essere assicurato nel termine previsto la C.N.A. verrà sottoposta ad una penale di L. 50 al giorno.

I casi di forza maggiore dovranno essere sanciti da apposito verbale in contraddittorio col rappresentante l'Amministrazione aeronautica.

In caso di allagamento la C.N.A. si obbliga a rimettere il campo in perfetto stato d'uso entro un mese dal giorno in cui le acque siano rientrate nel letto del fiume.

Inoltre la C.N.A. si obbliga a fare eseguire tutti i lavori necessari per la segnalazione diurna e per il funzionamento dell'aeroporto che verrà dichiarato doganale. Il tipo di fabbricato doganale da costruirsi sarà quello già concordato fra il Ministero dell'aeronautica e quello delle finanze e di cui si allega il disegno, che forma parte integrante della presente convenzione.

Art. 3.

La C.N.A. si obbliga a costruire uno scivolo sul Tevere e ad acconsentire che di esso si serva liberamente e gratuitamente l'Amministrazione aeronautica per i propri apparecchi. Inoltre la C.N.A. dovrà tenere nel fiume un'imbarcazione a motore pronta sempre ad essere usata a richiesta della stessa Autorità aeronautica per la necessità di rimorchio idrovolanti.

Art. 4.

In caso di ritardo nella ultimazione dei lavori la C.N.A. pagherà una penalità di L. 500 al giorno sino al 120° giorno di ritardo; dopo di che il presente contratto si intenderà di diritto ed *ipso facto* rescisso senza bisogno di messa in mora o di domanda giudiziale. La penalità suddetta e quella prevista, per eguali cause, dall'art. 5 del contratto riguardante i corsi d'istruzione per allievi piloti non saranno cumulabili.

Per ciascuna inosservanza riscontrata dal Ministero dell'aeronautica negli obblighi derivanti alla C.N.A. per effetto del presente contratto, la Società sarà passibile di una penalità di L. 500 ed in caso di gravi e persistenti infrazioni il Ministero dell'aeronautica si riserva la facoltà di rescissione in danno del presente contratto.

Art. 5.

La C.N.A. si obbliga di sottoporre al preventivo esame ed alla approvazione del Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del Genio aeronautico - tutti i progetti riguardanti la costruzione dell'aeroporto e dei fabbricati che su di esso dovranno insistere.

Le decisioni concernenti l'approvazione dei progetti dovranno essere emesse dalla predetta Direzione generale in tempo non superiore ai 10 giorni.

Art. 6.

Il collaudo dei lavori eseguiti dalla C.N.A. per sistemazione terreni e drenaggi sarà compiuto dalla Amministrazione aeronautica entro tre mesi dalla loro ultimazione.

Anche dopo tale collaudo la C.N.A. resta responsabile, per l'intera durata della convenzione, a che il campo corrisponda ai requisiti di cui all'art. 2.

Art. 7.

A titolo di contributo alle spese che la C.N.A. sosterrà per l'acquisto dei terreni e per la sistemazione di essi a campo di aviazione, per assicurare l'esercizio di questo ai fini enunciati nelle premesse e per far fronte a tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione, l'Amministrazione aeronautica s'impegna a corrispondere alla C.N.A. L. 2,000,000 pagabili la metà a seguito del rilascio del verbale di collaudo come dall'art. 6 della presente convenzione, e l'altra metà a collaudo effettuato di tutti gli adattamenti e gli impianti sussidiari per l'allestimento definitivo e completo dell'aeroporto per servire al corso di istruzione al pilotaggio di cui al contratto citato nelle premesse alla presente convenzione.

I pagamenti suddetti saranno effettuati con mandati diretti presso la Sezione della tesoreria di Roma su quietanza del signor Giovanni Bonmartini.

La somma suddetta potrà essere devoluta dalla Società concessionaria, in tutto o in parte, al servizio delle obbligazioni o di altra operazione finanziaria che la contraente andasse ad assumere per assicurarsi i mezzi per la costituzione e il funzionamento del campo.

Art. 8.

L'Amministrazione aeronautica concede inoltre l'abbuono del fitto dovuto dalla C.N.A. per l'uso del campo di Cerveteri per il periodo 1° gennaio 1925 in poi, fino a quando la C.N.A. stessa non avrà trasferito la sua attività aeronautica nel nuovo campo e in ogni caso non oltre la data del 30 ottobre 1927 fissata per la completa sistemazione del nuovo campo, o di quella che verrebbe ad essere se tale data fosse prorogata per effetto di quanto è previsto nel 2° comma dell'art. 1.

L'occupazione e l'uso del campo di Cerveteri da parte della C.N.A. nel periodo precedente, sarà regolato secondo la convenzione già stipulata fra la Sezione del Genio aeronautico di Roma e la Compagnia Nazionale Aeronautica.

Art. 9.

La C.N.A. si obbliga a tenere a disposizione dell'Amministrazione aeronautica un'area coperta non inferiore a metri quadrati 1000 per il ricovero di apparecchi dell'Amministrazione e di privati, esclusi i propri.

Gli apparecchi dello Stato potranno sostarvi gratuitamente per la durata di otto giorni, trascorsi i quali la C.N.A. avrà diritto ai compensi previsti, i quali però non potranno superare quelli stabiliti per gli aeroporti di proprietà dello Stato.

Resta stabilito che qualora tale area non fosse in tutto o in parte occupata dal Ministero dell'aeronautica, la C.N.A. potrà servirsene per il ricovero del materiale della Società purchè essa venga completamente rimessa a disposizione del Ministero dell'aeronautica nel periodo di tempo, non eccedente le 4 ore, nel caso che questi, a suo insindacabile motivo, credesse di doverne richiedere la disponibilità.

Art. 10.

La C.N.A. si obbliga a tenere in permanenza gratuitamente ricoverati, nell'area di cui al precedente art. 9, tre apparecchi di proprietà dello Stato (due dell'Ufficio aviazione civile e traffico aereo e uno della Direzione generale del personale militare e delle Scuole).

Art. 11.

La C.N.A. si obbliga a fornire gratuitamente l'uso del proprio personale tecnico e di manovra per i servizi inerenti al rifornimento di essenze e lubrificanti, ricovero e custodia di aeromobili militari. Qualora questi necessitassero di lavori di officina essi saranno eseguiti a pagamento.

La C.N.A. si obbliga a concedere pure, a pagamento, l'uso e l'assistenza del personale tecnico e di manovra, nonchè il ricovero e gli eventuali lavori di officina per tutti i velivoli civili che sostino nel campo. Tale obbligo sarà esteso anche in favore di tutti gli apparecchi stranieri civili e militari, di transito.

Art. 12.

La C.N.A. si obbliga a registrare e a comunicare settimanalmente all'Ufficio aviazione civile e traffico aereo il nominativo di tutti i velivoli militari e civili che transitassero o sostassero nel suo campo.

Art. 13.

La C.N.A. si obbliga a permettere eventuali scali gratuiti di servizio su richiesta del Ministero dell'aeronautica — Ufficio aviazione civile e traffico aereo — per le linee civili. Tutti i servizi che eventualmente saranno richiesti dalle Società assuntrici delle linee aeree e da privati dovranno essere forniti a pagamento in uniformità alle norme delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di navigazione aerea e delle successive modificazioni che venissero ad essi apportate ed in base alle tariffe concordate con il Ministero dell'aeronautica.

Art. 14.

La C.N.A. si obbliga a concedere a pagamento secondo tariffe che saranno approvate dal Ministero dell'aeronautica — Ufficio aviazione civile e traffico aereo — l'uso del campo per tutte quelle manifestazioni aeree che saranno autorizzate dal detto Ufficio.

Art. 15.

La C.N.A. si obbliga di svolgere con l'appoggio del Ministero dell'aeronautica tutte le pratiche per ottenere dal Governatorato di Roma dirette comunicazioni urbane fra l'aeroporto e la città e dal Ministero delle comunicazioni la fermata di alcuni treni e la concessione di un binario di raccordo.

Si obbliga inoltre a fornire a pagamento, fin dall'apertura dell'esercizio del campo di aviazione, i mezzi automobilistici per il trasporto di passeggeri e merci eventualmente in partenza o in arrivo dallo aeroporto. La tariffa da applicarsi non potrà essere superiore a quella stabilita per gli analoghi mezzi di esercizio sulla piazza di Roma.

Art. 16.

Qualora si renda necessario sul campo l'impianto di segnalazioni notturne, la C.N.A. consente fin da ora a che il Ministero dell'aeronautica compia i necessari lavori secondo i criteri che esso riterrà opportuni, restando esso Ministero proprietario dell'impianto sul quale la C.N.A. si riserva il diritto di prelazione in caso di dimissione dell'immobile.

Tale diritto non potrà essere esercitato, in ogni caso, prima dei cinque anni.

Il prezzo di cessione sarà fissato di accordo dalle parti; in caso di dissenso la controversia sarà deferita al giudizio di un Collegio arbitrale secondo le modalità di cui all'articolo 22 del presente contratto.

Art. 17.

Nel caso che il Ministero dell'aeronautica ritenesse opportuno, ai propri insindacabili fini, di installare nel campo una stazione radiotelegrafica la C.N.A. si impegna di mettere a disposizione l'area occorrente, restando tutti gli impianti di proprietà dell'Amministrazione aeronautica.

Art. 18.

A garantire la esecuzione della presente convenzione e la perfetta manutenzione del campo di volo per la intera durata di essa, la C.N.A. ha depositato all'atto della firma del presente contratto presso la cassa della Sezione del genio aeronautico di Roma una cauzione di L. 50,000 in titoli del Prestito del Littorio a garanzia della osservanza delle clausole del contratto medesimo.

Art. 19.

La esecuzione del presente contratto è subordinata alla concessione, da parte del Ministero dell'aeronautica alla contraente C.N.A., di corsi per istruzione allievi piloti per un minimo garantito di duemila ore di volo all'anno, e per la durata di cinque anni le cui condizioni risultano stabilite in apposito distinto contratto.

Art. 20.

E' concessa, per la durata di 10 anni, alla C.N.A. l'esenzione delle tasse di registro e bollo e dei diritti di segreteria per la presente convenzione, per tutti gli atti inerenti all'impianto ed esercizio del campo e della scuola per piloti che la C.N.A. va ad istituirvi, nonchè per gli atti comprovanti i successivi aumenti di capitale.

La C.N.A. sarà del pari esentata, per eguale periodo di tempo, dalle tasse della stessa natura inerenti al contratto per istruzione allievi piloti allenandi e premilitari in corso di stipulazione col Ministero dell'aeronautica il quale contratto, agli effetti di questa clausola, deve ritenersi parte integrante della presente convenzione.

Art. 21.

La presente convenzione avrà la durata di 10 anni e potrà, previo accordo fra le parti contraenti, essere ulteriormente prorogata di anno in anno.

In caso di vendita, a parità di prezzo e condizioni lo Stato si riserva il diritto di prelazione nell'acquisto del campo e di tutte le opere annesse subentrando alla Compagnia Nazionale Aeronautica a tutti gli effetti.

Art. 22.

Tutte le contestazioni che potessero sorgere sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto saranno deferite ad un Collegio arbitrale composto di un consigliere di Stato delegato dal presidente del Consiglio di Stato, presidente, da un consigliere della Corte di appello di Roma nominato dal primo presidente, e da un giudice nominato dal presidente del Tribunale civile e commerciale di Roma, con facoltà a ciascuna delle parti di aggiungere al Collegio un altro membro con voto deliberativo.

La parte che chiede l'arbitrato deve farne domanda da notificarsi all'altra parte nella forma delle citazioni; la parte più diligente provocherà la nomina degli arbitri dalle autorità suindicate.

Il giudizio arbitrale avrà luogo in Roma. Gli arbitri giudicheranno secondo le norme di diritto, e la decisione non sarà soggetta nè ad appello, nè a cassazione, ai quali mezzi di gravame le parti espressamente rinunziano.

Spetta agli arbitri decidere, oltrechè sul merito, anche a carico di quale delle parti ed in quali proporzioni dovranno andare le spese di giudizio, nonchè gli onorari ai medesimi dovuti.

Per tutt'altro si rimettono alle disposizioni del Capo 2° titolo preliminare del Codice di procedura civile.

Art. 23.

Per tutti gli effetti di legge ed eventuali controversie dipendenti dall'osservanza degli obblighi del presente contratto, la Compagnia Nazionale Aeronautica dichiara di eleggere domicilio in Via Sistina n. 23, Roma.

Art. 24.

La presente convenzione, mentre per ogni effetto di legge vincola fin da ora la C.N.A., non sarà per parte dell'Amministrazione impegnativa ed esecutoria se non dopo la prescritta approvazione e la susseguente registrazione da parte della Corte dei conti.

p. La Compagnia Nazionale Aeronautica:

L'amministratore delegato:

GIOVANNI BONMARTINI.

p. *Il Ministro per l'aeronautica*:

BALBO.

Numero di pubblicazione 663.

REGIO DECRETO 24 febbraio 1927, n. 340.

Equiparazione dell'Istituto dei sordomuti di Pavia alle scuole pubbliche elementari ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. Decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;

Considerato che l'Istituto dei sordomuti di Pavia si trova nelle condizioni di idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto dei sordomuti di Pavia è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli sordomuti e come tale riconosciuto a tutti gli effetti quale pubblica scuola per i medesimi, in base all'annessa convenzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 122. — FERRETTI.

Convenzione tra il Regio provveditore agli studi della Lombardia e il presidente del Pio istituto sordomuti di Pavia.

Fra i sottoscritti comm. dott. Riccardo Truffi, R. Provveditore agli studi di Milano, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione secondo l'autorizzazione in data 3 marzo 1926, e geom. Achille Rosti, Presidente dell'Istituto di Pavia per i sordomuti, si è convenuto quanto segue:

1° l'Istituto dei sordomuti di Pavia si obbliga ad impartire l'istruzione elementare a non meno di 90 fanciulli sordomuti d'ambo i sessi in età dell'obbligo scolastico;

2° l'Istituto si obbliga ad impartire l'insegnamento secondo le norme vigenti e ad uniformarsi a quanto prescrivono il regolamento ed i programmi sull'istruzione dei sordomuti;

3° l'Istituto dei sordomuti di Pavia si obbliga ad impartire l'istruzione dei sordomuti mediante personale abilitato ai sensi di legge, assunto dal Consiglio di amministrazione, in numero adeguato alle esigenze scolastiche dell'Istituto stesso. Al detto personale sarà corrisposto lo stipendio minimo legale degli insegnanti elementari. L'Istituto, in corrispondenza dei vantaggi della vita interna che possa accordare al personale insegnante, ha il diritto di rivalersi della spesa corrispondente; l'Istituto si obbliga inoltre di provvedere alle eventuali supplenze del personale insegnante con personale avventizio assunto in via provvisoria. A questo e al personale assistente, se vi è, sarà corrisposto un compenso secondo le risorse dell'Istituto stesso, tenendo per quanto sia possibile nella debita considerazione il trattamento fatto ai maestri elementari ed al corrispondente personale assistente di ruolo statale;

4° il Ministero della pubblica istruzione riconosce l'Istituto suddetto come pubblica scuola per i sordomuti ed affida ad esso, a tutti gli effetti, l'istruzione e l'educazione dei fanciulli sordomuti in esso accolti.

I sordomuti da accogliersi nell'Istituto dovranno appartenere in via normale alle Provincie finitime; solo in mancanza di elementi si potranno accogliere quelli di altre Provincie.

Sarà in facoltà dell'Istituto di accettare con prevalenza maschi o femmine, a seconda delle esigenze didattiche;

5° il Ministero della pubblica istruzione, allo scopo di aiutare l'Istituto nelle spese di mantenimento dei servizi scolastici, si obbliga ad un concorso di lire 16,600 (lire sedicimilaseicento) annue.

La presente convenzione ha la durata di un quinquennio e si intenderà confermata qualora non sia denunciata da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.

Essa andrà in vigore alla data del R. decreto con il quale l'Istituto viene riconosciuto come pubblica scuola.

Resta integra al Ministero la facoltà di denuncia in ogni tempo, prevista dall'art. 44 del regolamento approvato.

Pavia, 25 aprile 1926.

Il R. Provveditore agli studi della Lombardia:
RICCARDO TRUFFI.

Il Presidente dell'Istituto:
ROSTI ACHILLE.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 664.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1927, n. 343.

Equiparazione dell'Istituto dei sordomuti « Elena Vendramin Calergi » di Noventa Padovana alle scuole pubbliche, ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;

Considerato che l'Istituto delle sordomute « Elena Vendramin Calergi » di Noventa Padovana si trova nelle condizioni di idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto dei sordomuti « Elena Vendramin Calergi » di Noventa Padovana è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte delle fanciulle sordomute e come tale riconosciuto a tutti gli effetti quale pubblica scuola per le medesime, in base all'annessa convenzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del

Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 125. — FERRETTI.

Convenzione.

L'anno 1926, il giorno 24 del mese di giugno, in Venezia nei locali del Regio provveditore agli studi; fra i sottoscritti comm. prof. Gaetano Gasperoni, Regio provveditore agli studi di Venezia, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione secondo l'autorizzazione in data 7 giugno 1926, n. 2477, ed il comm. avv. Sergio Leoni, presidente dell'Istituto della P. F. Elena Vendramin Calergi vedova Valmarana per sordomute, si è convenuto quanto segue:

1° L'Istituto delle sordomute si obbliga ad impartire l'istruzione elementare a non meno di 120 fanciulle sordomute nell'istituto stesso in età dell'obbligo scolastico;

2° L'Istituto si obbliga di impartire l'insegnamento secondo le norme vigenti e ad uniformarsi a quanto prescrivono il regolamento ed i programmi sull'istruzione dei sordomuti;

3° (Stato e condizioni economica del personale). — L'Istituto « Elena Vendramin Calergi » di Noventa Padovana si obbliga ad impartire l'istruzione ai sordomuti mediante personale abilitato ai sensi di legge in numero adeguato alle esigenze scolastiche dell'Istituto stesso. A detto personale sarà corrisposto lo stipendio minimo legale dei maestri elementari. L'Istituto, in corrispondenza dei vantaggi della vita interna che possa accordare al personale insegnante, ha il diritto di rivalersi della spesa corrispondente. L'Istituto si obbliga inoltre a provvedere alle eventuali supplenze del personale insegnante con personale avventizio assunto in via provvisoria. A questo e al personale assistente, regolarmente assunto in tale qualifica, sarà corrisposto dall'Istituto un compenso, a seconda delle risorse dell'Istituto stesso, tenendo per quanto sia possibile nella debita considerazione il trattamento fatto ai maestri elementari e al corrispondente personale assistente nei ruoli statali;

4° Il Ministero della pubblica istruzione riconosce l'Istituto P. F. Elena Vendramin Calergi vedova Valmarana come pubblica scuola per i sordomuti ed affida ad esso a tutti gli effetti l'istruzione delle fanciulle sordomute in esso accolte;

5° Il Ministero della pubblica istruzione allo scopo di aiutare l'Istituto nelle spese di mantenimento, specialmente per le scuole, si obbliga ad un concorso di L. 21,600 annue.

La presente convenzione ha la durata di un quinquennio e si intenderà confermata qualora non sia denunziata da una delle parti sei mesi prima della scadenza; resta integra al Ministero la facoltà di denunzia in ogni tempo, prevista dall'art. 44 del regolamento approvato.

6° La presente convenzione andrà in vigore alla data del R. decreto che riconoscerà come pubbliche le scuole dell'Istituto.

Il R. Provveditore agli studi di Venezia:
GASPERONI.

Il Presidente
della P. F. Elena Vendramin Calergi ved. Valmarana:
SERGIO LEONI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 febbraio 1927.

Assegnazione in uso al Comando della 138ª Legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in Napoli di alcuni locali del Palazzo Reale di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 7 del decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, relativo alla retrocessione di beni della Corona al Demanio dello Stato;

Visto il decreto Presidenziale 30 aprile 1920, n. 882, col quale, fra l'altro, venne disposto che il Palazzo Reale di Napoli, coi giardini e dipendenze, fosse assegnato in uso al Ministero dell'istruzione pubblica;

Considerato che fra le dipendenze del Real Palazzo trovasi, completamente vuoto e disponibile, un piccolo fabbricato di due piani, sottostante alla terrazza di nord est del Palazzo, presso l'angolo formato dalla nuova strada litoranea e della via privata che fiancheggia il giardino Reale;

Ritenuto che, a motivo del restauro del « Maschio Angioino » devono essere demoliti i locali attualmente adibiti ad uffici della 138ª Legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Di concerto coi Ministri per le finanze e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il fabbricato di due piani, sottostante alla terrazza nord-est del Real Palazzo di Napoli, presso l'angolo formato dalla nuova strada litoranea e dalla via privata che fiancheggia il giardino Reale, già assegnato in uso al Ministero della pubblica istruzione, è, invece, assegnato in uso alla Legione 138ª della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1927 - Anno V.

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'istruzione pubblica:
FEDELE.

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1927.

Vigilanza sulla importazione dall'estero di piante, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali, soggetti a controllo fitosanitario.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 26 giugno 1913, n. 888, ed il suo regolamento, approvato con decreto Luogotenenziale 12 marzo 1916, n. 723;

Visto il testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474, ed il suo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 1099;

Visto il decreto Ministeriale 21 febbraio 1921 disciplinante la importazione delle piante e semi allo scopo di impedire l'introduzione di malattie e parassiti esotici delle piante coltivate;

Considerata la necessità di dare alla vigilanza sull'importazione delle piante e dei semi l'assetto richiesto dall'esperienza finora fatta;

Udito il Comitato consultivo per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione dall'estero di piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali, destinati ad essere allevati e riprodotti, può aver luogo per le dogane di Torino, Milano, Verona, Udine, Trieste, Venezia, Ventimiglia, Genova, Livorno, Roma, Napoli, Catania, Siracusa, Palermo, Cagliari, Brindisi e Taranto.

Art. 2.

I colli contenenti detti vegetali, qualora siano presentati ad altre dogane, devono essere respinti. Essi possono tuttavia essere rispediti alla più vicina fra le dogane nominate nell'art. 1, qualora gli interessati interpellati dall'autorità doganale, dichiarino di sostenere la spesa della rispedizione. Se la stazione ferroviaria di destinazione dei colli è situata fra la stazione di confine e quella del luogo, ove ha sede una delle dogane nominate nell'art. 1, oppure si trova su linea ferroviaria divergente dall'itinerario normale che dovrebbero seguire i colli per raggiungere la sede delle dette dogane abilitate all'importazione, le dogane di confine, alle quali i colli vengono presentati, sono autorizzate a trattenere, a richiesta degli interessati, i colli stessi, informandone sollecitamente il competente Osservatorio regionale di fitopatologia, il quale provvederà alla prescritta visita nel modo e nel luogo, che riterrà più opportuno, a spese dell'interessato.

Art. 3.

I colli di cui agli articoli precedenti, giunti ad una delle dogane indicate nell'art. 1, sono ammessi all'importazione, dopo la visita di un delegato speciale per la fitopatologia, indicato dal Ministero dell'economia nazionale alla locale autorità doganale, fermo restando quanto dispone l'art. 18 del regolamento 12 marzo 1916, n. 723.

Art. 4.

Qualora il collo sia ammesso all'importazione, le eventuali cautele previste dagli articoli 18, 20 e 21 del regolamento 12 marzo 1916, n. 723, sono ad esso applicate dal delegato speciale, a spese degli interessati.

Art. 5.

Le piante di agrumi o loro parti, eccettuati i frutti, di qualunque provenienza, che risultino all'esame, fatto dal delegato fitopatologico, libere da parassiti esotici, sono ammesse all'importazione, ma debbono subire la quarantena a norma dell'art. 20 del regolamento 12 marzo 1916, n. 723.

Art. 6.

Le stesse disposizioni dell'art. 5 valgono per le piante fruttifere e loro parti, eccettuate le frutta, provenienti dal Canadà, Stati Uniti di America, Chile, Isole Hawaii, Giappone, Cina, Australia, Sud-Africa, Argentina.

Art. 7.

I semi di piante foraggere sono ammessi all'importazione dopo accertamento dell'assenza di ogni specie di Cuscuta. L'accertamento è fatto dal delegato fitopatologico, o da un laboratorio autorizzato al controllo della sementa, su campione prelevato dal delegato fitopatologico. Le spese di analisi e sosta sono a carico degli interessati.

Per l'importazione temporanea di detti semi — cioè importazione con conseguente riesportazione — si applicano le disposizioni contenute nell'art. 17 del regolamento 12 marzo 1916, n. 723.

Art. 8.

Sono sospesi l'importazione e il transito delle seguenti piante o parti di piante:

a) talee e barbatelle di viti europee ed americane, provenienti da: Francia, Spagna, Stati Uniti di America, Canadà, in vista del blackorot o marciume nero dell'uva (Guignardia Bidwellii), ferme restando le vigenti disposizioni antifillosseriche;

b) piante, corteccie e rami o fusti provvisti di corteccia, frutti e semi di castagno, dall'America settentrionale e meridionale, Cina e in generale dall'Oriente, come da tutti quei paesi che non hanno preso misure di precauzione contro la malattia prodotta dall'Endothia parasitica;

c) frutta fresca di qualunque sorta dai seguenti Stati: Canadà, Stati Uniti di America, Chile, Isole Hawaii, Giappone, Cina, Australia, Sud-Africa ed Argentina in vista della cocciniglia di S. Josè (Aonidiella perniciosa), della tignola orientale (Laspeyresia molesta), delle mosche esotiche delle frutta, e della crittogama Diaporthe perniciosa;

d) frutti di agrumi e scorze fresche di tali frutti da tutti i paesi esteri, in vista della cocciniglia serpetta (Lepidosaphes gloverii), della mosca bianca (Aleyrodes citri); delle crittogame: Bacterium citri, Corticium salmonicolor, Sphaeropsis tumefaciens e Gloeosporium limetticolum;

e) tuberi di patata, frutti e parti verdi di ogni specie di solanacee (pomodoro, melanzana, peperone, ecc.) da tutti i paesi esteri, in vista della rogna nera della patata (Synchytrium endobioticum) della tignola (Phithorimaea operculella) e dei coleotteri americani (Doriphora decemlineata e Epitrix cucumeris);

f) steli e pannocchie di granturco (Zea mays) di provenienza da tutti i paesi dell'Africa in vista della Sesamia Calamistis;

g) piante e frutti di banani, in vista della cocciniglia Pseudococcus Comstocki, della formica argentina (Iridomyrmex humilis) e delle crittogame Thielaviopsis paradoxa e Fusarium cubense;

h) piante e frutti di ananassi, in vista del pericolo di introdurre con esse pericolose cocciniglie esotiche, nonchè le crittogame Thielaviopsis paradoxa e Fusarium cubense;

i) frutti di mandorlo con guscio, in vista dell'Euritoma delle mandorle e della crittogama Ascochyta chlorospora;

l) foglie fresche di palme e di alloro, in vista del pericolo di introdurre con esse pericolose cocciniglie esotiche non esistenti in Italia.

Art. 9.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche alle piante, parti di piante e semi destinati all'allevamento ed agli altri prodotti vegetali, trasportati con sè dai viaggiatori provenienti dall'estero.

Art. 10.

E' vietato lo sbarco nei punti franchi delle piante, parti di piante e prodotti di origine vegetale, di cui è sospesa la importazione e il transito, dai piroscafi in arrivo nei porti del Regno.

Art. 11.

Le disposizioni precedenti non si applicano alle importazioni fatte per conto del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 12.

I prodotti vegetali destinati all'alimentazione ed all'industria, all'infuori di quelli indicati nell'art. 8, sono ammessi all'importazione attraverso qualunque dogana, fermo restando quanto dispone l'art. 17 del regolamento 12 marzo 1916, n. 723.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° maggio 1927, e da tale data cesseranno di aver vigore i decreti del Ministro per l'agricoltura in data 21 febbraio 1921 e 4 agosto 1921.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 marzo 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1927.

Rappresentanza delle Confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori nel Consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER L'INTERNO E PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1094, che demanda ad un successivo decreto, da emanarsi di concerto tra i Ministri per l'interno e per le corporazioni, la determinazione delle norme, con cui debbono essere designate dalle Confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori le persone fra le quali sono scelti i rappresentanti dell'una e dell'altra categoria nel Consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

Visti gli articoli 15 dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, approvato con R. decreto 26 settembre 1926, n. 1718, 19 dello statuto della Confederazione generale fascista della industria italiana, approvato con R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720, 30 dello statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1084, 34 dello statuto della Confederazione nazionale fascista dei commercianti, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1803, 8 dello statuto della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1901, 23 dello statuto della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, approvato con R. decreto 24 ottobre 1926, n. 1908;

Decreta:

Art. 1.

Le designazioni, a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, dei datori di lavoro e dei lavoratori, fra i quali debbono essere scelti i rappresentanti delle rispettive Associazioni sindacali nel Consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, sono fatte dagli organi cui spetta, a termini dei rispettivi statuti, designare i rappresentanti delle Associazioni stesse nei diversi corpi o enti.

In mancanza di apposita disposizione statutaria per le designazioni, queste sono fatte, ai fini del precedente comma, per i datori di lavoro delle banche e per gli addetti ai trasporti marittimi ed aerei rispettivamente, dal presidente della Confederazione generale bancaria fascista e da quello della Federazione fascista autonoma degli addetti ai trasporti marittimi ed aerei.

Art. 2.

Le designazioni, di cui al precedente articolo, devono essere fatte, a norma dell'articolo stesso, in persona di due datori di lavoro, e rispettivamente, di due lavoratori, appartenenti, i primi, a ciascuna delle Confederazioni dell'industria italiana, degli agricoltori, dei commercianti, delle imprese trasporti marittimi ed aerei, dei trasporti terrestri e della navigazione interna, nonchè delle banche, facenti parte, i secondi, di ciascuna delle sei Federazioni dipendenti dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti e della Federazione fascista autonoma degli addetti ai trasporti marittimi ed aerei.

Roma, addì 25 febbraio 1927 - Anno V

Il Capo del Governo
Ministro per l'interno e per le corporazioni:
MUSSOLINI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato il giorno 25 marzo 1927 all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 333, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1927, n. 68, concernente il trattamento doganale dei tessuti gommati destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche della Convenzione italo-cecoslovacca per le assicurazioni.

Addì 26 marzo 1927, ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche della Convenzione firmata a Praga il 4 maggio 1926, tra il Regno d'Italia e la Repubblica cecoslovacca, riguardo all'adempimento dei contratti di assicurazione sulla vita e di assicurazioni di rendite stipulati tra imprese di assicurazione italiane e contraenti cecoslovacchi, e tra imprese di assicurazione cecoslovacche e contraenti italiani, nonchè del Protocollo finale annesso a quella Convenzione.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 28 marzo 1927 - Anno V

Francia	85.34	Oro	420.46
Svizzera	419 —	Belgrado	38.50
Londra	105.852	Budapest (pengo)	3.82
Olanda	8.73	Albania (Franco oro)	421.50
Spagna	390.25	Norvegia	5.69
Belgio	3.03	Svezia	5.87
Berlino (Marco oro)	5.167	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	3.07	Danimarca	5.84
Praga	64.60	Rendita 3,50 %	63.40
Romania	14.75	Rendita 3,50 % (1902)	59 —
Russia (Cervonetz)	111.75	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	21 —	Consolidato 5 %	78.775
Peso argentino carta	9.24	Obbligazioni Venezie 3,50 %	61 —
New York	21.791		
Dollaro Canadese	21.71		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** **(Elenco n. 33).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buoni del Tesoro quinquennali 10ª emissione	791	Cap. 1500 —	Ferrari Gino e Mario di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre.	Ferrari Gino e Mario di Giuseppe, minori *e nascituri da* Ferrari *Giuseppe fu Giulio, rappresentati* dal padre.
Cons. 3.50 %	577311	304.50	Ferrari Giovanni fu Carlo, domt. a Firenze.	Ferrari Giovanni fu Carlo, *interdetto sotto la tutela di Ferrari Battista fu Carlo,* domiciliato a Firenze.
Cons. 5 %	146230	880 —	Bisio *Franca* fu *Giovanni*, minore sotto la p. p. della madre Sanio Albertina fu Pietro, ved. Bisio, domt. a Serravalle Scrivia (Alessandria).	Bisio *Maffalda-Maria-Franca* fu *Giuseppe-Giovanni*, minore ecc. come contro.
»	317217	225 —	De Rosa Teresa fu *Catello*, moglie di Roma Francesco, domt. a Napoli, vincolata.	De Rosa Teresa fu *Francesco-Paolo*, moglie ecc. come contro.
»	152521	1000 —	Barbagelata *Mattia* fu Giovanni Battista, domt. a New York.	Barbagelata *Matteo* fu Giovanni Battista, domt. a New York.
»	367922	205 —	*Magnoni* Carlo fu Ferdinando, minore sotto la p. p. della madre Fossati *Adelina* di Angelo, ved. *Magnoni*, domt. a Novi Ligure (Alessandria).	*Magnone* Carlo fu Ferdinando, minore sotto la p. p. della madre Fossati *Catterina* di Angelo, ved. *Magnone* domt. come contro.
3.50 %	644757	304.50	Del Giudice *Francesco Walter* fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Cutolo *Irene* fu Mario, ved. di Del Giudice Vincenzo, domt. a Napoli.	Del Giudice *Walter Francesco* fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Cutolo *Maria-Irene* fu Mario, ved. ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 marzo 1927 - Anno V.

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE INDUSTRIA E MINIERE

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 4 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
3 settembre 1925	Weiss Eugenio, a Milano.	Montatura per caramelle di zucchero, cioccolata e simili (modello).	5641
2 giugno 1926	Icilio Casaboni & C., a Milano.	Portabicchiere e sapone per bagno, toeletta, ecc., in lastra sagomata, placca e sostegno in quadro (modello).	5642
2 » »	Gli stessi.	Portabicchiere e sapone per bagno, toeletta, ecc., in filo continuo quadro (modello).	5643
2 » »	Gli stessi.	Portabicchiere e sapone per bagno, toeletta, ecc, in lastra piana, forma cilindrica, placca e sostegno in quadro (modello).	5644
8 » »	Etablissements L. Aubert, a Parigi.	Posto cinematografico doppio (modello).	5645
8 » »	Gli stessi.	Apparecchio di proiezione cinematografica per insegnamento (modello).	5646
13 luglio »	Società « Vat » di Bernhardt e C., a Torino.	Decorativi per feste da ballo (modello).	5647
8 settembre »	Idelovici Heinrich, a Vienna.	Manico applicabile alle corone dei cessi (modello).	5648
6 » »	Marchionne Salvatore, a Napoli.	Tomaia per scarpine da signora con traforatura a giorno (modello).	5649
7 ottobre »	John Waddington Limited, a Leeds (Gran Bretagna).	Retro di carte da giuoco (disegno).	5650
7 » »	La stessa.	Retro di carte da giuoco (disegno).	5651
12 » »	Rhodes Hochriem Manufacturing Co., a Chicago, Illinois (S. U. A.).	Basculla automatica che imprime su di uno scontrino il peso della persona che l'adopera (modello).	5652
16 novembre »	Société Anonyme Nouvelle de Construction Mécaniques de la Loire Automoto, a Parigi.	Pignone per pedivelle di biciclette (modello).	5653
6 » »	Sisti Saverio, a Milano.	Portina per immondezzai (modello).	5654
3 dicembre »	Société Tokalou, a Parigi.	Bottiglietta rappresentante un castello (modello).	5655
4 » »	Ditta Carlo Weingrill, a Verona.	Bracciale per signora (modello).	5656
4 » »	La stessa.	Bracciale per signora (modello).	5657
4 » »	La stessa.	Bracciale per signora (modello).	5658
4 » »	La stessa.	Bracciale per signora (modello).	5659
4 » »	Castellani Maria, a Torino.	Pompa per iniettare benzina nei cilindri degli autoveicoli (modello).	5660
20 luglio »	Ph. Rosenthal & C. Aktiengesellschaft, a Selb, Baviera (Germania).	Portacenere in porcellana (modello).	5661
26 agosto »	Andrioli Carlo, a Verona.	Maniglia a forma di fascio littorio (modello).	5662
7 ottobre »	John Waddington Limited, a Leeds (Gran Bretagna).	Retro di carte da giuoco (disegno).	5663
7 » »	La stessa.	Retro di carte da giuoco (disegno).	5664
7 » »	La stessa.	Retro di carte da giuoco (disegno).	5665

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
5 ottobre 1926	Menozzi Enzo, a Tripoli.	Siringa tascabile per irrigazioni uretrali (modello).	5666
5 » »	Lo stesso.	Siringa tascabile per irrigazioni uretrali (modello).	5667
5 » »	Lo stesso.	Siringa tascabile per irrigazioni uretrali (modello).	5668
1° dicembre »	Dufour Gustavo, a Genova.	Bastoncino in forma di pallottoliere per dolciumi in liquirizia, gomma, zucchero comune e caramellato e simili (modello).	5669
15 » »	Di Lorenzo Emilia, a Napoli	Bottiglia di vetro riproducente il fascio littorio e destinata a contenere liquori (modello).	5670
7 gennaio »	Salardini Giuseppe, a Reggio Emilia.	Gazogeno (modello).	5671
9 aprile »	L. Porro Limited, a Londra.	Cartoncino per fissare nelle scatole gengive artificiali per dentiere (modello).	5672
19 » »	Ditta Rudolf Hornsteiner, a Praga (Cecoslovacchia).	Attaccapanni (modello).	5673
19 » »	La stessa.	Attaccapanni (modello).	5674
18 marzo »	Campisi Andrea, a Palermo.	Barilotto a vite per fissare il tubo di vetro indicatore del liquido medicamentoso negli enteroclismi (modello).	5675
3 maggio »	Lo stesso.	Barilotto a vite con fermatubo indicatore per enteroclismi (modello).	5676
9 giugno »	Förster Berthold, a Reichenburg (Cecoslovacchia).	Limatrice per seghe a nastro (modello).	5677
2 giugno »	Icilio Casaboni & C., a Milano.	Porta salviette snodato a due aste, con placca a muro (modello).	5678
2 » »	Gli stessi.	Colonna porta accessori per bagno, toeletta, ecc., artistica, con porta salviette (modello).	5679
2 » »	Gli stessi.	Porta bicchiere e sapone per bagno, toeletta, ecc., in mezzo tondo, placca circolare e sostegno tubolare (modello).	5680
2 » »	Gli stessi.	Colonna porta accessori per bagno, toeletta, ecc., in tubo quadro (modello).	5681
28 maggio »	Piatti Carlo, a Como.	Scialle di seta ricamato (disegno).	5682
17 giugno »	Società Italiana Hatu, a Bologna.	Sacchetto per anello per dentizione (modello).	5683
25 » »	Vallaguzza Gisberto, a Milano.	Tessuto per bretelle, giarrettiere, cinture e simili (disegno).	5684
23 » »	Lo stesso.	Tessuto per bretelle, giarrettiere, cinture e simili (disegno),	5685
25 » »	Ditta S. Mennig & C. Torley di S. Mennig & C., a Saronno (Milano).	Pizzo (disegno).	5686
25 » »	La stessa.	Pizzo (disegno).	5687
21 luglio »	Ossoinack Tassilo, a Fiume.	Lampada trasportabile stagna (modello).	5688
17 » »	Piatti Carlo, a Como.	Scialle di seta ricamato (disegno).	5689
17 » »	Lo stesso.	Scialle di seta ricamato (disegno).	5690
2 ottobre »	Marchionne Salvatore, a Napoli.	Traforatura a giorno per scarpe da signora (disegno).	5691

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
2 ottobre 1926	Marchionne Salvatore, a Napoli.	Disegno a giorno per scarpine (disegno).	5692
12 » »	Société Anonyme Etablissements Sanga & Bavox Réunis, a Parigi.	Carro stazione elettro-compressore (modello).	5693
12 » »	La stessa.	Copertura per compressore (modello).	5694
3 novembre »	Farmacia P. Barzano, a Milano.	Inalatore nasale (modello).	5695
20 » »	Ferraris Mario, a Torino.	Dispositivo per lo scarico dell'acqua del motore e radiatore per automobili con rubinetto e tubetto diretto a terra (modello).	5696
24 » »	« Radio Vittoria » Società in nome collettivo degli Ingg. Pitari & Conti, a Torino.	Trasformatore in bassa frequenza per applicazioni radiofoniche (modello).	5697
4 dicembre »	Ditta Carlo Weingrill, a Verona.	Bracciale per signora (modello).	5698
10 » »	Siemens & Halske Aktiengesellschaft, a Berlin-Siemensstadt (Germania).	Apparecchio telefonico da parete (modello).	5699
25 novembre »	Società Anonima Michele Sartirana, a Milano.	Berretto sportivo in tessuto a maglia (modello).	5700
22 » »	F. M. Lorioli & Castelli, a Milano.	Distintivo (modello).	5701
20 » »	Ghibaudi Edoardo, a Milano.	Cucchiaino per gelato od altro in carta, pergamena, cellulosa e simili (modello).	5702
[illegible] » »	F. M. Lorioli & Castelli, a Milano.	Distintivo (modello).	5703
...embre »	Baglio Giuseppe, a Palermo.	Scala a chiocciola a due rampe disimpegnate (modello).	5704
[illegible] »	Chiti Aroldo, a Torino.	Spazzolino per assicurare l'apertura degli aghi nelle macchine rettilinee per maglieria (modello).	5705
[illegible]	Marchionne Salvatore, a Napoli.	Tomaia con traforatura a giorno per scarpe da signora (modello).	5706
[illegible]	Ditta Umberto Ponzano, a Torino.	Porta-biglietti elastico in due parti (modello).	5707
[illegible]	Ditta Vittorio Girardi & C., a Torino.	Cioccolatino in forma di un quarto di tronco di cilindro (modello).	5708
[illegible]	...essa.	Cioccolatino in forma di mezzo tronco di cilindro scanalato trasversalmente (modello).	5709
[illegible]	...Davit » Cioccolato Cacao ed Affini, a ...o.	Conformazione speciale delle uova cave di cioccolato e simili, per renderle suscettibili di mantenersi erette in posizione di equilibrio stabile (modello).	5710
[illegible]	... Francioni & C., a Milano.	Cassetta di protezione per contatori elettrici (modello).	5711
[illegible]	...rlo Crespi, a Parabiago (Milano).	Letto in ferro (modello).	5712
[illegible]	... Attilio, a Milano.	Braccialetto (modello).	5713
[illegible]	...o.	Braccialetto (modello).	5714
[illegible]	...o.	Braccialetto (modello).	5715
[illegible]	...o.	Braccialetto (modello).	5716
[illegible]	...o.	Braccialetto (modello).	5717
[illegible]	...o.	Braccialetto (modello).	5718
[illegible]	...o.	Braccialetto (modello).	5719
[illegible]	...so.	Braccialetto (modello).	5720

DATA del deposito della domanda	TITOLARE o sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
10 dicembre 1926	Ventura Attilio, a Milano.	Braccialetto (modello).	5721
10 » »	Lo stesso.	Braccialetto (modello).	5722
10 » »	Lo stesso.	Braccialetto (modello).	5723
10 » »	Lo stesso.	Braccialetto (modello).	5724
10 » »	Lo stesso.	Braccialetto (modello).	5725
10 » »	Lo stesso.	Braccialetto (modello).	5726
10 » »	Lo stesso.	Braccialetto (modello).	5727
10 » »	Lo stesso.	Braccialetto (modello).	5728
2 » »	Brasca Luigi & Rognoni Ferruccio, a Milano.	Collano inferiore per ombrelli (modello).	5729
27 » »	Branca Angelo, a Milano.	Bretelle in feltro (modello).	2730

Roma, 17 febbraio 1927.

Il Direttore: E. CLERICI.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Po